

PADOVA
SPRUDENZA
del Diritto
impero

721
—
00

721
—

11

16

11

11

16

22


10
72

4

inv 6686

~~III 5 75~~

V C 52




SU L' ABOLIZIONE
DELLA TORTURA
DEL SIG.
DI SONNENFELS

Consigliere nella Reggenza d' Austria di S. M. I.
e Professore di Politica

Tradotto dal Tedesco.

CON ALCUNE OSSERVAZIONI SUL MEDESIMO
ARGOMENTO.



MILANO X MDCCLXXVI.

Appresso GIUSEPPE GALEAZZI R. Stampatore.
CON APPROVAZIONE.

SU L'ABOLIZIONE
DELLA TORTURA
DEL SIG.
DI SONNENFELS


Cons. Reale nella Reggenza d'Austria di S. M. I.

e Professore di Pubblica

Teoria del Tribunale.

CON ALCUNE OSSERVAZIONI SUL MEDESIMO
Illa tormenta gubernat dolor, moderatur natura cuiusque
tum animi tum corporis, regit quæstitor, flectit libido,
corrumpit spes, infirmat metus, ut in tot rerum angustiis
nihil veritati loci relinquatur. §. 78.

Cicero pro Sulla.




MILANO Y. MOCCELZVI.

Antonio Giuseppe Galeazzi N. Stampatore
CON APPROVAZIONE.

AL LETTORE

GIUSEPPE GALEAZZI .

 A celebrità del Sig. di SONNENFELS , il filosofico coraggio , con cui ha sostenuta la propria Opinione dalla Ragione dettatagli come dall' Amore pe' suoi simili , le felici conseguenze che indine derivarono , e le più felici ancora che se ne sperano , denno essere forti motivi per desiderare di leggere questa Operetta , in cui Egli l' Opinione sua circa l' Abolizione della Tortura , coi più giusti e fondati ragionamenti sostiene , ed espone con tutta l' energica eloquenza d' un' anima sensibile .

Ha pertanto reso un servizio e a' Giudici , e agl' infelici , su' quali pendeva la spada della Giustizia , e minaccia un non sempre sicuro colpo , colui , che , mosso dallo stesso spirito del Sig. di SONNENFELS , trasportò in nostra
lin-

lingua questo libro , cui pochi presso di noi avrebbon letto nel linguaggio originale tedesco ; e così tradotto a me diello , acciò , siccome ora faccio , lo rendessi pubblico colle mie stampe .

Alla Traduzione del libro del Sig. di SONNENFELS ho aggiunte alcune Osservazioni scritte in nostra lingua , le quali , comechè brevi , faranno tanto più utili , quanto che ragionate sono su la maniera di procedere ne' Criminali Giudizj presso i nostri Tribunali , e scritte con tutta la possibile semplicità e chiarezza .

Chi per avventura trovasse qualche ripetizione , o fors' anche qualche contrarietà tra le aggiunte Osservazioni e l'Opera del Sig. di SONNENFELS , non ne farà punto sorpreso , ov' egli sappia , che l'Autor di quelle , comechè posteriormente scritte , terminate l'aveva prima di leggere questo .
Vivi felice .

PRE-

P R E F A Z I O N E

DELL' EDITORE TEDESCO.

AL mio soggiorno di due anni in Vienna devo, oltre molti altri vantaggi, quello d'aver colà conosciuto il Sig. di SONNENFELS; e per la particolare confidenza, di cui onoravami quell'onestissimo ed ingegnossimo uomo, io potei agevolmente venire in cognizione di molte circostanze alla persona sua relative, ai suoi insegnamenti, e scritti.

E sì fu appunto in quel tempo che venne ingiunto al Ch. nostro Professore d'usare maggior cautela e moderazione nello insegnare, e nello scrivere; e specialmente gli fu imposto silenzio relativamente alle pene della Tortura, e di Morte.

Un tal avvenimento, che abbattuto avrebbe, e scoraggiato ogn'alt'r'uomo, che avesse di lui meno forza di spirito, e meno amore pel vero, avvivò il cuore del Sig. di SONNENFELS, e maggiore intrepidezza ispirògli per la difesa della verità, e pel bene de' suoi simili.

Portatosi egli pertanto a piedi della AUGUSTA SOVRANA, presentolle in una supplica dettata dalla sensibilità e dalla giustizia la propria Apologia. Ne ottenne tutto il vantaggio che sperar ne potea; ma non poterono sì presto vedersene gli effetti.

A

L'IM-

L'IMPERATRICE AUGUSTA non solo l'assolse con quella magnanimità, ch'è propria del di LEI gran cuore; ma sensibile a quanto nella supplica era energicamente rappresentato, ordinò che una più esatta disamina si facesse su la necessità d'interrogare gli accusati nei Criminali Giudizj fra tormenti.

Tutt' i Tribunali Provinciali su di ciò opinarono. Il Relatore della Reggenza dell' Austria Inferiore sostenne acutamente la necessità della Tortura; ma il Sig. di SONNENFELS, come membro del Consiglio e della Consulta, per la difesa dell' Umanità, a lui fortemente s'oppose.

Tal fatto diede origine a questo scritto, di cui fummi allora concessa copia unicamente a mia istruzione, e che ora pubblico, sperando che ne trarranno vantaggio gli uomini, e ben certo che men sapranno buon grado le anime sensibili.

Il titolo di questa Dissertazione era = VOTUM SEPARATUM =, poichè composta fu come un Voto separato, e diverso dal Voto di tutto il Consiglio; ma distinguendosi essa a molti riguardi dagli altri scritti di simil genere, giudicai proprio di porle un titolo più convenevole.

Promette l' illustre Autore nell' Introduzione di trattare la proposta quistione con tutta la fred-
da indifferenza d'un Giureconsulto; ma vedrassi, che la forza dell' animo suo, e la sen-
sibilità

sibilità del suo cuore lo conducono a gradi a gradi a delinear le cose in guisa, che lo scritto suo far debbe immancabilmente in chi legge un' impressione vivissima. Con tutto il suo coraggio però non è egli meno presente a se stesso, nè avvien mai che con ingiuriose espressioni offenda coloro, che diversamente sentono: venera principalmente la Legislazione, anche ove erronea esser potesse; ed ho osservato che cautamente egli evita quanto pud di far menzione del Nuovo Regolamento Tereciano pel Dominio Austriaco; cautela ch' è argomento del più verace rispetto verso la sua AUGUSTA SOVRANA.

So essere generalmente biasimevole colui, che senza il previo consenso dell' Autore pubblica gli scritti altrui colle stampe; ma il caso mio merita, cred' io, una ragionevole eccezione.

Io sapea, che il Sig. di SONNENFELS, (e da lui più volte avealo udito) non volea pubblicare il suo VOTO. Dovea questo scritto posto in un Archivio ivi stare in una perpetua dimenticanza; e credeva egli avere de' particolari motivi, che a ciò far lo inducevano. Altronde l'animo suo, sommamente stabile nelle prese risoluzioni, non avrebbe mai ceduto alle mie inchieste, qualora avessi tentato d' indurlo a pubblicare la sua Operetta.

Indi è, che appena tornato alla Patria (*)

A 2

pen-

(*) ZURIGO, ove è stato stampato il libro originale.

pensai di pubblicarla , quasi suo malgrado , ben sapendo , quanto onore sia essa per fare all' umanità ed alla ragione , e quanto a coloro tutti , che rettamente pensano , debba esser grata .

Ho fatto anche di più : ho aggiunta al Voto quella modestissima Scrittura Apologetica dell' Autore , che a questo libro ha data occasione . Potrà questa servir di modello , e mostrare come innanzi al Trono possa l' uom saggio giustificare se stesso , e senza mancare all' ossequio dovuto i propri sensi esporre .

Che se pure in ciò alcuna cosa vi fosse di riprensibile , io dichiaro che di buon grado m' assoggetto al giudizio di qualsiasi amico dell' umanità ; ma soprattutto mi consolo su l' approvazione del mio cuore .

F. A. C.



IN-



INTRODUZIONE.

Molti tragici casi hanno somministrati nuovi argomenti contro la Tortura, ed accresciuta la forza de' dubbj e delle opposizioni, che negli scorsi tempi, e più a' nostri giorni, si mossero contro l'uso d'interrogar fra tormenti; e sono stati il motivo di quegli Ordinî Sovrani, i quali impongono ai Tribunali, ed ai Giureconsulti di esaminare,

I. Se debbasi interamente abolire ne' processi criminali l'interrogazione fra tormenti?

II. Per quali misfatti sia ella talora da ritenersi?

III. E ove si giudichi ch' essa debbasi interamente abolire, qual altro mezzo sostituir le si debba?

A tali inchieste veggo già in parte adempierfi i desiderj, che io avea, non ha guari, formati appiè del Trono. Tali Ordini concedono a me, come Consigliere, un diritto, che forse non affatto conveniasi ad un Professore, cioè di proporre con libertà, sempre però temperata dal dovuto rispetto, quelle ragioni, che in una sì importante quistione, se pur non dimostrano pienamente la verità a cui tendono, possono almeno rendere incerta l'opinione contraria.

L'oggetto di questa Consulta è coi vantaggi dello Stato, colla conservazione del pubblico regime, e col bene dell'umanità sì intimamente connesso, che nessun vano riguardo, o bassa mira può muovere a sostenere un'asserzione men che sicura.

L'uomo che non ama la verità più della propria opinione, e non è sempre disposto a cangiar sentimento, ove erroneo il conosca, dalla Cattedra s'allontani, e dal Consiglio. Se pertanto dalla studiata discussione del Sig. Referendario, che tutte s'è ingegnato di accumulare le ragioni che favoriscono l'uso della Tortura, fossi stato convinto, docile al lin-
guag-

guaggio della verità, mi farei conformato alla sua opinione, avrei ritrattata la mia, nè esitato avrei di pubblicamente dichiarargli la mia riconoscenza per avermi tratto d'errore. Ma, ingenuamente il dico, tutti gli argomenti addotti da quell'ingegnoso Consigliere, ben lungi dal convincermi, mi hanno fatta vieppiù sentir la forza di quelle ragioni, che ora diffusamente son per esporre.

Oppor si suole, che coloro i quali abolita vorrebbero la Tortura, in luogo di persuadere l'intelletto, non altro fanno, che commovere il cuore. Per evitare tale opposizione rinunzio a tutt' i vantaggi, che sperar potrei dalla sensibilità, eccitando con uno stile animato e patetico la compassione per la tormentata umanità; e tratterò le proposte quistioni coll' indolenza d'un Giureconsulto, che torce lo sguardo dai movimenti dell'uom torturato, chiude le orecchie ai gemiti e alle strida dello spasmo, e nelle sue discussioni non altro cerca, che la verità.

I.

Se debbasi interamente abolire
ne' processi criminali l'inter-
rogazione fra tormenti?

§. I.

Origine della Tortura.

Non formeremmo certamente una favore-
vole opinione della Tortura, se la sto-
ria ci conducesse fino a quell' uomo, a cui,
prima che ad ogn' altro, venne in pensiero di
estorquere da un suo simile a forza di tormenti
ciò ch'egli saper bramava, o di che voleva
che altri fosse reo. E' certo, che la gloria dei
grandi Legislatori delle Nazioni oscurata non è
da sì barbara invenzione. L' Eterna Sapienza,
allorchè degnossi di dettare le leggi dell' eletto
Popolo, stabilì bensì contro i delinquenti gli
esami, le sentenze, le punizioni; ma non pre-
scrisse mai a' Giudici il metodo d' esaminar coi
tormenti. Nelle leggi di Licurgo, di Solone,
di Seleuco, nelle leggi stesse di Dracone al-
tronde uom sanguinario, come ne' bei secoli
della

della Grecia, la Tortura fu un ignoto vocabolo. Se i Romani se la crederono lecita, ciò fu solo contro i loro schiavi, contro de' quali ogni maniera di castigo (1) permettevansi, poichè non solo come Cittadini non li consideravano, ma nemmeno come uomini. I popoli d'origine Teutonica, e tutte le genti venute dal Nord per devastare le regioni meridionali d'Europa, e assoggettarlesi, usarono bensì i duelli, e i loro discendenti le prove del fuoco e dell'acqua immaginarono per accertare nei casi dubbj il reato o l'innocenza; ma comunque tai vani e crudeli mezzi, co' quali credeasi allora di scoprire il vero, la barbarie dei tempi attestino, e l'ignoranza de' Tribunali, dimostrano però eziandio, che presso questi una sconosciuta prova era la Tortura ne' processi criminali. Gl' Inglese, che sono un ramo di quel gran ceppo delle nazioni, sbandirono in seguito dai Tribunali e i duelli, e le altre prove superstiziose, senza sostituir loro alcuna specie di Tortura (2) per indagare i delitti, ancorchè gravissimi e capitali.

E'

(1) Non solo per delitto, ma eziandio in occasione di civili litigi davasi la Tortura. *Cod. L. 15. de questionibus.*

(2) Gli stranieri, che conoscono i processi criminali d' Inghila

E' pertanto verosimile, che debbasi questo crudel ritrovato ad un tiranno scellerato e timido, che volendo far perire un uom virtuoso, il quale coll' onestà delle proprie azioni gli fosse d'un continuo rimprovero, e temendo altronde la vendetta del popolo, cercasse un pretesto, onde palliare l'iniqua prepotenza; e trovato l'abbia nella confessione di quell' uom virtuoso strappatagli, a così dire, dalla forza de' tormenti.

La prepotenza, il fanatismo (2), la sete dell' oro e di sangue, che nella scelta de' mezzi onde soddisfarli mai non sentono i moti d'una tenera compassione, estesero vieppiù l'uso di quest' orribile invenzione. Abusando dell' ingegno

terra, chiamano Tortura la pena, con cui s' affligge l' esaminato, che nega di rispondere alle interrogazioni del Giudice per serbare alla propria famiglia le sostanze contro del Fisco, ed evitare una formale condanna. Ma questa, anzichè Tortura, dee dirsi un castigo, ossia *La pena dello star muto* [*The penance for standing mute*] come la chiama Blackstone, presso cui [*Commentaries on the laws of England, Book 4. Ch. 25. §. 322.*] se ne legge la distinta descrizione.

- (2) Vedi *Praxis sanctae Inquisitionis*, ovvero: *De Iudice sacrae Inquisitionis opusculum*: A. R. A. P. F. Joanne Baptista Neri Ordinis Minorum S. Francisci de Paula, S. Theologiae Lectore Jubilato, ac Juris Canonici Professore compilatum, & Serenissi. Cosimo III. Magno Etruriae Duci ex corde dictum. Florentiae Anno 1685. Ex Typographia Petri Marsini. Cap. 13. De Tortura danda reis in causis Fidei.

gno si studiarono di prolungare la durazione dei tormenti, di renderli più sensibili e insopportabili, e mai sazi non furono in cercar nuovi modi di tormentare. Dasi uno sguardo agli spietatissimi martiri, co' quali nella primitiva Chiesa tentò la persecuzione idolatra di smovere la costanza de' fedeli, e all' apostasia costringerli. Niuno ignora, che il Conquistatore del Perù, d'oro sitibondo e di sangue, immaginò di stendere su accesi carboni l'infelice *Inca* a lato al suo favorito per risaper da loro ove custoditi erano i regj tesori.

Da siffatti esempj presero quindi norma i Tribunali pe' loro esami. Si lusingavano questi però di cancellare nella Tortura la macchia di sì abbominevole origine coll' utilità, che, secondo le loro speranze, ridondar ne doveva al pubblico bene. S'immaginarono di adoperare con vantaggio per l'estirpazione del vizio, quei mezzi, che dianzi erano stati strumento funesto del vizio istesso: si persuasero di rendere più rara l'impunità animatrice del vizio e de' delitti, mostrando ai malvagi anche più coraggiosi più certa la pubblica vendetta, e più spaventevole.

Dovea pertanto in conseguenza di ciò darfi una affatto diversa forma alle procedure criminali ne' Tribunali ; e le sentenze che ne uscivano , secondo l'opinione de' Giureconsulti , che commendato aveano e promosso l'uso di esaminar fra tormenti , una certezza maggiore dovean conseguirne . Ma finora dobbiam pur confessare , che ovunque vi fu luogo a dubitare della reità dell' accusato , il condannarlo , come l'assolverlo fu sempre cosa incerta e dubbiosa . Se fu condannato ; e quale certezza ebbero i Giudici e la Nazione , che giustamente il fosse , protestando egli costantemente di sua innocenza ? Se fu assoluto ; e quale sicurezza v'era nell'assolverlo , avendo contro di se forti indizj di reità ? Che se il dolore vinta avesse l'ostinatezza , e soverchiata la forza dell' accusato , farebbesi ella giustamente eseguita la sentenza del Giudice contro un reo che tale per propria confessione asserivasi ? E se anche l'innocenza avesse accresciuto vigore all' animo suo , onde reggere ai tormenti negando il delitto imputatogli , sarebbero forse annullate le conghietture sugli addotti indizj formate ?

§. II.

*A qual oggetto è stata introdotta la Tortura
ne' Giudizj Criminali?*

I Primi motivi, pe' quali la Tortura fu adoperata negli esami de' Giudizj Criminali, furono d'accertarsi colla confessione de' rei del commesso reato, di cui era nato sospetto; e colla costante negazione degl' innocenti purgare quel sospetto di reità, che contro di loro erasi concepito.

Divenne quindi più esteso l'uso della Tortura, e diedesi questa per indagare se il delinquente, già convinto dell'imputatogli misfatto, reo fosse per avventura d'altri tuttavia ignoti delitti. Diedesi pur la Tortura per risapere da lui quali fossero i complici del suo delitto, quali le circostanze che il delitto aggravassero, o cui giovasse sapere, onde dar poi convenevoli providenze alla maggior sicurezza, e bene della società. Finalmente la Tortura diedesi per liberare dall'ignominia i testimonj, onde valevoli poi fossero le loro deposizioni (4).

Se

(4) *Si ea rei sit conditio, ubi harenarium testem, vel similem*

Se a principio s'adoperò con troppa facilità un mezzo , la cui durezza poteasi unicamente scusare colla necessità , si conobbe però quindi col crescere dell' esperienza , anche la necessità di usare nelle diverse circostanze dei tempi quelle cautele , che le recenti Leggi Criminali , ove più , ove meno , ma sempre con somma circospezione prescrivono .

§. III.

La Tortura è ella negli esami un sicuro mezzo di sapere il vero ?

LE mentovate cautele , alle quali , comunque provenienti da segrete , estere , o sconosciute Ordinazioni , obbligati si sono i nostri Tribunali , non escludono però ogni diffidenza . Difatti possono elleno (mi si permetta questa libera inchiesta) tranquillizzare ne' dubbj la coscienza del Legislatore ? E faremmo noi stati

rau-

personam admittere cogimur , sine tormentis testimonio ejus credendum non est . L. 21. §. 2. ff. de testibus . L. 13. C. eod. tit. e Nov. 90. C. 1. Non crederebbesi egli , dice un celebre Criminalista , che costoro depòngano la loro infamia ne' tormenti , come i serpenti lascian la sozza e vecchia lor pelle tra le spine del bosco ?

raunati per la presente conferenza, se nell' animo sensibile dell' Augusta Sovrana inforto non fosse sopra di ciò alcun dubbio? Nè qui, a mio parere, noi siamo ora chiamati a disaminare unicamente la tortura riguardo alla sua attività; ma dobbiamo ricercare eziandio quale certezza ne derivi, e se vi sia nella società il diritto di usarne.

§. IV.

Quale certezza aver si possa dalla Tortura.

BAsta decidere la prima quistione relativa alla certezza della Tortura, perchè resti pure sciolta la seconda relativa all' uso di essa. Difatti, se la Tortura è un accertato mezzo onde sapere il vero, potrà dunque il Giudice, fondato su una confessione per essa ottenuta, proferir la sentenza senza timore di punir l'innocente: potrà egli, ove il dolore ottenuta non abbia la confessione dall' accusato, pienamente assolverlo, senza che timor gli nasca d'aver resa la libertà al malfattore, il quale sia per molestare nuovamente la società. Se ciò è, svanisce ogni dubbio. Tal mezzo diviene il fondamento del Diritto Criminale: la nazione
istessa,

istessa , comunque rigorosa , e cauta ella sia , l'approverà ; e la legislazione riconoscerà in esso un necessario sostegno degl' imposti doveri .

Ma se per lo contrario avvenga mai che il Giudice , il quale , dopo la confessione ottenuta da' tormenti , ha scritta la condanna , o dopo la negazione costante ne' tormenti medesimi , ha proferita l'assoluzione , se avvenga mai , diffi , che tal Giudice dubbioso e incerto dica : ho io forse portata al patibolo l'innocenza ! ho forse lasciata impunita la sceleraggine ! è fuor di dubbio allora che la Tortura considerar si debbe come uno sconvenevole mezzo , e , per usare una più vera espressione , come una vana crudeltà , che il propostosi fine non ottiene , che sbandir si dee da' Tribunali , e di cui non dee in alcun modo valersi la società .

§. V.

Che cosa sia la certezza , e se questa abbiasi in una confessione ottenuta per mezzo della Tortura .

UN oggetto di sì gran momento , da cui quindi dipende la pubblica sicurezza , quindi l'onore , la libertà , la vita stessa de' cittadini ,

dini , deve , per quanto è possibile , escludere ogni dubbio , e ridursi alla più chiara evidenza . Per ciò fare fissiamo con precisione l'idea della certezza . E' certo quel solo che esclude ogni dubbio : quel solo , di cui non si può dimostrare l'opposto : quel solo , il cui contrario è impossibile . Or l'interrogazione fra tormenti somministra ella al Giudice una certezza di questa tempra ? Ed è ciò appunto , che or siamo per indagare .

Può ella averfi la certezza così definita ? risulta ella dall' indole stessa , ed essenza della Tortura ? i processi de' Tribunali escludono eglino ogni diffidenza e dubbio ? e questa certezza risulta ella almeno dall' intiero processo , dall' esame , e da altri mezzi praticati nel Giudizio Criminale ? Ci assicura forse di questa certezza la costante e uniforme opinione delle Nazioni , de' Legislatori , de' Giureconsulti , de' luoghi e de' tempi ? Quando pur anche alcuna delle summentovate cose ci fornisse un argomento , non basterebbe ancora per fondare la certezza ; ma or v'è di più : tutte le cose summentovate cospirano a dimostrare , che non può averfi dalla Tortura la certezza richiesta .

§. VI.

La Tortura non è tale, che di natura sua ci possa arrecare la richiesta certezza.

L' Idea della Tortura è essenzialmente unita all' idea della forza e della violenza (5), e ciò che per violenza s'ottiene, si considera come ottenuto da una prepotenza, o forza superiore, a cui è stato impossibile di resistere. Quindi è, che la confessione dell' esaminato, avuta per mezzo di questa violenza, non prova in alcun modo ch' egli sia reo de' confessati delitti; ma dimostra solo non aver egli potuto resistere alle stirature, alle compressioni, ai martirj d' ogni genere. In sì terribile stato, ove la sensibilità è portata all' estremo, la veemenza del dolore fa ella parlare *il linguaggio della verità*? L' esaminato direbbe forse il vero, negando l' apposto delitto, difendendo la propria calunniata innocenza, e asserendo una totale ignoranza di ciò che gli si appone; ma con ciò egli non fa cessare i tormenti-

(5) Le Ordinazioni Criminali dell' Austria e della Boemia del 1766. Art. 38. chiamano la Tortura una *Violenza legale*.

menti, non ottiene il termine de' dolori, termine, a cui solo anela in que' terribili momenti, e ch' è l'unico, il sommo suo desiderio. Il dolore pertanto strappa a lui quelle parole, colle quali immagina d'ottenere più presto l'intento suo (6); quelle, in conseguenza delle quali il Giudice dirà al Manigoldo = Cessino i tormenti =. Filote così esclamava a Cratero = *Parla, che vuoi tu ch' io dica* (7)? = Non la verità parlerà; ma la debolezza spasimante esclamerà in tai sensi per bocca del paziente. = Cessate dal tormentarmi: sì; l'ho commesso quel delitto, che pur volete, ch' io abbia commesso. = Appare pertanto la confessione per mezzo della Tortura ottenuta essere una confessione, a cui la debolezza dell' esaminato è stata violentata. Nella sentenza di condanna, che in conseguenza di tale confessione contro di lui si pronunzierà, non se gli potrà già dire = Poichè tu hai com-

B 2

messo

(6) *Dolorem fugientes multi in tormentis ementiti persaepe sunt, morique maluerunt falsum fatendo, quam insiciando dolere.*
Cic. in partitionibus.

(7) *Sed postquam intumescens corpus ulceribus, flagellorum ictus nudis ossibus incussos ferre non poterat, si tormentis adhiberetur modum essent, dicturum se quae scire expeterent pollicetur, inpetrato Cratero inquit: dic, quid me velis dicere?* Curt. L. VI. C. 11.

meſſo il delitto , farai punito ; ma ſe gli dovrà dire bensì per dirgli il vero = Tu farai punito , poichè ſe' ſtato coſtretto a confeſſare , che hai commeſſo il delitto = . Il caſtigo dunque non è una conſeguenza del delitto dimoſtrato , ma bensì della debolezza dell' accuſato .

Per conſimil ragione , ove dopo la Tortura fortemente ſoſtenuta aſſoluto venga e liberato l' accuſato , inferir non ſe ne può che dimoſtrata ſiaſi la di lui innocenza , ma ſolo ne riſulta ch' ebbe robuſti nervi , e forte coraggio . Se avvenga pertanto , che un uomo di robuſta teſtitura , e di coraggio intrepido , incallito , a coſì dire , contro la ſenſazione del dolore , e reſo indolente a' tormenti , ſia veracemente delinquente , ed abbia contro di ſe i più forti indizj ; coſtui , vincendo colla fortezza de' nervi la forza delle pene , indebolifce , annulla gl' indizj , ſmentifce l' accuſa , e da ſe allontana la colpa , e 'l caſtigo .

Si poſſono , è vero , i gradi del tormento nella Tortura accreſcere (8) e diminuire (9),
ad

(8) Ord. Crim. Art. 38. §. 17. *La Tortura pei Boemi.*

(9) Ivi. *La Tortura per gli Auſtriaci.*

ad effetto di pareggiarli alla tempra del carattere nazionale , o per adattarli alla forza d'ogni individuo (10) , che si esami . Ma ciò potrà egli mai dissipare i dubbj d'un Giudice prudente , e toglierlo all' incertezza ?

Un Ordine Sovrano , molto prima di questa Consulta (11) ha abolita la Tortura fissata prima dalla Legge . E su quale fondamento è stata ella fatta una tale sì faggia Ordinazione ? Su l'asserzione , su le ragionate dimostrazioni di dotti Medici , dalle quali risulta che pochissimi tra i Torturati hanno la forza di resistere a que' tormenti . Ora i principj , su' quali è fondata tale Ordinazione disapprovano ogni qualunque maniera di Tortura .

La differenza tra la Tortura non interrotta , e la intercalare , consiste solo ne' gradi , e non già nella natura della cosa . Un innocente più debole soccombe alla prima , un reo più forte resiste alla seconda . La scienza del

B 3

me-

(10) Art. 38. §. 19. Secondariamente : E similmente dee sempre la qualità della Tortura misurarsi secondo la maggiore , o minor forza de' rei , e secondo la condizione delle circostanze ec.

(11) Ordinazione di Corte 26. Nov. 1772.

medico , che prende in considerazione la tempra e l'organizzazione d'un accusato , e la forza , ch'è in lui di resistere alla pena , estendesi ella a determinare il grado preciso , in cui il dolore del Torturato sia in equilibrio colla sua forza di resistere ? E pur ciò sarebbe necessario . Un punto di più soverchia la sensibilità , e la soggioga : un punto di meno lascia ch'ella vinca .

La forza de' tormenti accresciuta al massimo grado vincerà ogni resistenza , e potrà mandare ognuno sì reo , che innocente dalla Tortura al patibolo . Al grado minimo ognuno resisterà ; e perciò senz' alcuna differenza il reo , come l'innocente eviteranno , o subiranno il castigo (12).

Questa iniquità avrà luogo , o i gradi della Tortura sian rattenuti al carattere della nazione , o all' indole d'ogn' individuo vogliansi proporzionare ; se non che per questi la regola è ancor più fallace ; poichè , e le esterne appa-

(12) Giova quì riferire un passaggio d'Eliano del lib. 7. de' fatti diversi , dal quale potranno inferirsi rimarchevoli conseguenze . „ Dicefi , scriv' egli , che gli Egizj sopportino „ con indicibile costanza i dolori , che un Egizio muoja „ ne' tormenti della Tortura , anzichè confessare la verità .

parenze del corpo, sulle quali si calcherà la forza di resistenza possono facilmente indurre in errore, e un'equivoca cognizione, o una mal intesa compassione del Medico, o del Giudice farebbon quelle, che talora ne determinarebbono i gradi, e avverrebbe talora che la forza d'animo, tale da non tradire se stessa nelle apparenze, farebbe del reo uno stoico sprezzator de' tormenti, che stancar potrebbe la mano del Tortore.

Ciò che hanno tollerato i Martiri per la verità della Religione, gli Scevola, i Regoli per l'amor della Patria, i Zenoni, e gli Epitetti per l'onor della Setta; ciò che soffrì un Hurone per privare i nimici del piacere d'avergli estorto un gemito, un Caraibo per la gloria di divenire capo della sua Tribù, tutto ciò può somministrare un argomento dell'umana costanza, e forza di soffrire, ove gran disegni abbia l'uomo formati, o grandi vantaggi ne sperì. Con quale indolenza non avrebbero eglino tollerata la Tortura Epitetto, e Scevola se fossero stati malfattori? I Mandrine, i Cartouche, i Resebire, gli Zorne (12) sono gli Scevola e gli Epitetti della sceleratezza.

(12) Il nome di questo famoso malfattore merita d'esser qui

Qual vi farà dunque fondamento di certezza per condannare, o assolvere un accusato, se questi o vinto dal dolore confessa un delitto, o vincendo il dolore confessarlo non vuole? Potràssi ella mai fondare una certa sentenza su tal confessione?

§. VII.

La certezza non risulta dai Processi de' Tribunali.

LA diffidenza stessa delle Leggi riguardo alla verità della confessione avuta ne' tormenti ne dimostra l'incertezza. Queste non osano, direm così, punir tosto colui, che ha confessato il delitto, nè tosto colui assolvere, che lo ha costantemente negato; non osano cioè dichiarar tosto quello reo, e questo innocente.

Io so che qualora convien dare un argomento dell' ossequio dovuto dal Cittadino al Legislatore coll' osservarne tacendo le Leggi, denno allora i Tribunali, e i Ministri servir d'esempio

rammemorato. Egli è uno di coloro, che sono stati addotti in esempio dal Sig. Referendario, per avere ostinatamente negato su la Tortura il suo delitto, e per avere così sfuggita la pena ordinaria.

pio alle classi subalterne; ma so altresì che ove a noi sia ingiunto di esaminare la Legge, il tacere o l'adulare divien tradimento. Indi è, che per dimostrare quanto sopra ho proposto, mi fo lecito di addurre, anzi di sottoporre a difamina le parole stesse delle Nuove Ordinanze Criminali. Secondo queste (14), lo scopo di tal legale violenza (la Tortura) si è *d'indurre un malfattore negativo, in mancanza di sode e costanti prove; alla confessione d'un commesso misfatto, che gli viene fortemente imputato; oppure a purgarlo dai sospetti, e dagl'indizj di delitto.*

Or la prova del reato, o dell'innocenza divien' ella accertata per mezzo della Tortura? Egli è bensì certo; certo senza contraddizione; certo in maniera ch'esser non vi può una prova in contrario; certo almeno *agli occhj della legge*, che chi confessa è reo, e non è reo chi nega.

A che giova pertanto, e perchè prescrivere, che l'accusato innegabilmente riconosciuto per malfattore, due o tre giorni dopo la
Tor-

(14) Art. 38. §. 1.

Tortura (15), la confession sua confermi? Che alla propria confessione del reo unirsi debba la convinzione, non ancora (almeno nelle ultime Ordinazioni (16) Criminali) è stato prescritto.

Ma forse questa conferma altro non è, che una formalità legale senza conseguenze e senza effetti! E se essa vien considerata come tale, perchè ordinar le Leggi d'assolvere (17) colui, che ritratta poscia quanto fra tormenti confessato avea? Se vien considerata come tale, perchè talora viene condannato ad una pena straordinaria-

-
- (15) *Crimin. art. 38. §. 31.* „ Riguardo alla conferma della
 „ confessione avuta per mezzo della Tortura, ordiniamo,
 „ che dopo essere stata data la Tortura secondo le leggi,
 „ dopo d'esserne stata dovutamente, e diligentemente de-
 „ scritta la confessione, e anche dopo che sieno cessati i
 „ dolori del Torturato, cioè due, o tre giorni dopo, il
 „ Giudice faccia condurre il prigioniero al luogo solito
 „ dell'Esame, gli faccia leggere la sua confessione dal
 „ Notajo, e in presenza di coloro che ne furono testimo-
 „ nio in tempo della Tortura; e ivi l'interroghi se la
 „ fatta confessione sia vera in ogni sua parte? e se sia
 „ quella la sua confessione a vivere, e a morire? se per-
 „ tanto il reo confessa tuttosì spontaneamente ec.
- (16) *Art. 38. §. 3.* „ Pertanto se il reo avesse di già confes-
 „ sato il proprio delitto, ovvero ne fosse stato piena-
 „ mente convinto, in tal caso senza ostacolo, colla deci-
 „ sione della sentenza finale ec.
- (17) *Art. 38. §. 28.* „ Colui, che nulla mai ha confessato,
 „ ovvero, che ha sempre ritrattata la fatta confessione,
 „ deve generalmente essere assolto ec.

ordinaria (18) colui, che nulla fra tormenti ha confessato? Colui che nega il delitto non è dunque innocente agli occhi del Legislatore, poichè lo condanna. E poichè nol condanna, non è reo agli occhi del Legislatore chi confessa il delitto. Qual farà dunque l'effetto della Tortura? Qual farà dunque la certezza, che inerendo alle leggi averfene potrà?

La Legislazione non ha potuto diffimulare a se stessa, che troppo mal sicure sarebbero la vita del Cittadino, l'innocenza e la libertà sociale, se l'esito del processo dipender dovesse da una confessione, cui il Legislatore medesimo dee riconoscere come non libera ed estorta dalla violenza. Da tale persuasione derivò la formalità (la cui omissione renderebbe illegale e invalido tutto il processo) di nuovamente interrogare il reo dinanzi al Tribunale, in un luogo ove non siano presenti (19) gli
stro-

(18) Art. 38. §. 29. „ Similmente può essere condannato
„ a pena straordinaria non solo colui, che ha costantemente
„ negato, ed ha fortemente tollerata la Tortura datagli in
„ vista d'un delitto capitale; ma colui eziandio, che con-
„ fessa, ma ritratta poi la fatta confessione; se si conosca
„ altronde che tal ritrattazione sia, affatto importabile,
„ e falsa ec.

(19) Art. 38. §. 21.

strumenti della violenza, in un tempo, in cui siasi già calmato il dolore, onde una libera confessione ottenere. Una confession libera, tale, cioè, su cui nè il sentimento de' dolori presenti, nè 'l timor de' mali a venire, o vicini sieno, o lontani, nè la rimembranza dell' antecedente usata violenza possano avere alcun influenza.

Vuol egli il Giudice ottenere una siffatta confessione? Egli lo può. Allontani non solo in quel momento, ma per sempre gli strumenti del dolore dagli occhi dell' accusato; calmi il di lui spirito anche riguardo all' avvenire; lo assicuri, che la confessione sua, qualunque ella siasi per essere, nol farà ritornare alla Tortura: la confessione, che dopo ciò n' otterrà, sarà libera. Ma se niun Giudice osa dare tali sicurezze, sul pensiero che il reo, nulla più temendo, sia quindi per tacere, o negare il delitto, con questo suo stesso altronde ben fondato sospetto fa assai vedere che la confessione confermata anchè dopo i tormenti non è punto libera; ma bensì è la conseguenza del timore, il quale paragona i passati dolori con quelli, che prevede, e che presentando-

doslegli vivamente all' immaginazione , lo vincono . A propriamente parlare questo nuovo esame fuori de' tormenti , altro non è che una minaccia , un *atterrire* , che dalla reale Tortura per ciò solo differisce , che laddove l' una soverchia il corpo dell' infelice esaminato , l' altra foggia lo spirito . Con quest' uomo , già indebolito e scoraggiato da' tormenti , il Giudice per mezzo di vive rappresentazioni , fa in un certo modo le veci del Tortore .

Che , qualora si esamina un accusato fra tormenti , la principale fiducia ripongasi nella violenza del dolore , visibili argomenti ne abbiamo nelle Leggi stesse , e nelle Pratiche Criminali . Ove molti sieno i rei si prendon di mira il sesso e l'età , che posson meno reggere a' tormenti , e dai più deboli sempre s' incomincia . Perchè ciò ? Perchè dicono le Leggi (20) verosimilmente si scoprirà più presto la verità dai più deboli ; e si avrà forse luogo a convincere alcun de' più forti senza aspettarne la confessione dalla Tortura .

Ap-

(20) Sono queste le parole dell' Art. 38. §. 12. preso dalle Leggi Romane : *unius facinoris plurimi rei ita audiendi sunt , ut ab eo primum incipiatur , qui timidior est , vel tenerior etatis videtur .* L. 18. §. 1.

Appare pertanto, che i muscoli robusti, i nervi d'un cavallo, la tempra d'un Antèo potranno non solamente salvare un malvagio nel tempo della Tortura, ma eziandio risparmiarla ad un altro forse reo; e chiaramente scorgesi essere principalmente non il delitto o il vizio, ma la debolezza, lo scopo contro di cui diretti sono gli assalti del Giudice, che si vale de' tormenti.

§. VIII.

Dall' esperienza de' Tribunali risulta l'incertezza della confessione avuta per mezzo della Tortura.

Ciò di che la ragione m'ha persuaso, confermato viene dalle più terribili esperienze ed esempj: esempj d'innocenza punita colle pene dovute alla scelleratezza, poichè la natura data aveale un'anima sensibile, e membra delicate: esempj di malvagità trionfatrice de' tormenti negli esami, poichè la natura unito avea un durissimo corpo ad un'anima indolente. Siffatti esempj son tali e tanti da fare una profonda impressione sul cuore de' Principi, ma
i di-

i difensori della Tortura , che ben sentono quale conseguenza dovrebbe inferirsene , si studiano di diminuirne la credibilità , sopra di essi spargono sospetti di dubbio , e voglion metterli in conto d'immaginate storie , e di romanzi .

Hanno essi altronde un grandissimo vantaggio . Appena una piccolissima parte delle ingiustizie così commesse possono addursi in esempio . Gl' innocenti condannati non possono far pervenire sino a noi le loro lagnanze : i loro sospiri furono soffocati nel proprio lor sangue . Chi ricercar liberamente potesse negli Archivi de' Tribunali , quanti argomenti di condannata innocenza non vi troverebbe egli mai ! Ma troppo importa il nascondere le circostanze , che la tardi scoperta , e punita innocenza degli accusati farebbon conoscere , e l'ingiustizia della loro condanna rimane celata sotto quella terra istessa , che copre gl' infraciditi e infamati avanzi di quelle vittime sciaurate della violenza de' Tribunali . Non riuscì loro però di tutti toglierne alla notizia degli uomini gli esempj . Gli Scrittori (21), che la Tortura abbor-

(21) Vedi il Libro intitolato : *Animadversiones ad Criminales Jurisprudentialiam pertinentes* , del Sig. Risi , tradotto in francese dal Sig. Seigneux di Correvois ; e 'l Saggio su l'uso .

borrivano gli hanno con diligenza raccolti, e tramandati a noi. Ogni nazione narra le proprie ingiustizie, e gli esempj, che rapportansi nelle Opere di *Barbier d'Ancour*, di *Beaumont di Loiseau*, di *Mariette*, e d'altri più, sono alla notizia di tutte le nazioni, de' Tribunali che denno dare sentenze, de' Giudici che hanno condannato: non sono contraddetti, nè esere il possono. I nomi di *de la Barre*, di *Calas*, non sono più nomi proprj di particolari individui; ma son divenuti nomi generici d'innocenti puniti: gli Scrittori, i Magistrati d'ogni nazione hanno diritto di citarli in esempio.

E' noto il caso tragico avvenuto in Ginevra, da cui quella città ha preso quindi argomento per abolire perpetuamente la Tortura (22). Un giovine contadino andò una sera in Città per cercare di sua sorella, che ivi serviva. La notte sovraggiunse prima che rinvenir la potesse; e com'egli era straniero in quella città, mal pratico e povero, trovandosi sotto un portico,

abuso, e inconvenienti della Tortura nei processi criminali, di quest'ultimo Scrittore.

(22) Riferisco questo avvenimento, come comunicatomi da persone degne di fede. Ove però non fosse vero, o non fossero ben descritte le circostanze, ciò non deve punto indebolire le conseguenze, che se ne vogliono inferire, e che su mille altri simili certissimi avvenimenti sono fondate.

rico, ivi adagioffi non lungi dalla bottega d'un Mercante per passarvi la notte, e s'addormentò. Un soldato, che altre volte già avea rubbato, andò in quella notte presso quel luogo, e facendo disegno su la mentovata bottega, ruppe quanto era necessario per entrarvi. Avea cominciato già a depredare, ma non era soddisfatto ancora, quando sentì da lungi la Guardia notturna, detta volgarmente *Pattuglia*, venire verso quel luogo. Pensò pertanto a fuggire, per non esser colto sul fatto; ma parendogli altronde cosa troppo ovvia, che dovesse la Guardia avvedersi della fatta rottura, e quindi inseguire il ladro, nel passar egli presso all'infelice addormentato, immaginò di far cadere sopra di lui il sospetto del proprio delitto; e con tal mira mise cautamente nelle di lui tasche de' grimaldelli, e scomparve. Accostasi a quel luogo la Guardia, vede la bottega aperta, trova non lungi l'infelice giovine, che destasi spaventato; poichè in quel luogo a lui sconosciuto tutto spaventarlo dovea, e lo arresta qual reo. Il misfatto recente, il luogo dov'era, i grimaldelli trovatigli in tasca, tutto deponeva contro di lui. La confusione delle sue

risposte sul conto de' grimaldelli diede un compiuto grado di probabilità al sospetto. Fu perciò messo alla Tortura; si confessò reo, e la sentenza di morte fu in lui eseguita. Intanto il vero malfattore non asteneasi da suoi furti, e avvenne alfine ch' egli fu scoperto, e preso. Nell' esame, oltre molti altri, confessò pure il furto, di cui sopra parlammo, con tutte le indicate circostanze. La città di Ginevra è testimonio di questo avvenimento, e que' Giudici, ch' ebbero parte in quell' iniqua sentenza, son tuttavia l' odio del popolo. Non denno però i Giudici accagionarsi di questo evento funesto. Le leggi, che prescrivono la Tortura, esse hanno fatto perire l' innocente.

Poco mancò che non s' avesse ultimamente un esempio di simil natura. E' ancor recente nella nostra memoria l' orribile assassinio commesso nella persona del Sig. *Pr'zepitzky*, gentiluomo Moravo, nel suo proprio palazzo. Fra coloro, fu' quali, considerate le circostanze, era caduto sospetto del misfatto, fuvvi un Cacciatore al servizio dell' assassinato. Il Giudice lo fece arrestare: egli negava. Quanto potea servire d' indizio a svelare un reo, quanto, se-

secondo le più rigorose prescrizioni della legge , e giusta il sentimento de' Giudici potea aggravare l'accusato , tutto cospirò contro di lui ; onde fu decretato che subir dovesse la Tortura . Tal decreto del Tribunal Provinciale (22) fu comunicato al Supremo Reg. Imp. Tribunale di Giustizia ; e da questo venne confermato . Prima che la conferma giungesse , l'accusato morì , e l' decreto non ebbe esecuzione . Non guari andò che uno fu preso d'una truppa d'affassini , dalla cui confessione risultò l'innocenza del Cacciatore morto in carcere . Or se questi fosse vissuto , avrebbe dovuta certamente subir la Tortura , il non commesso delitto verosimilmente avrebbe confessato , ed accresciuto avrebbe il catalogo di quegli innocenti , che per una funesta combinazione di circostanze , e per la debolezza loro sono periti sul patibolo .

Ma a che addurre esempj lontani , la verità de' quali potrebbe per avventura mettersi in dubbio , se lo stesso Referendario , ivi appunto , ove più si studia di sostenere la necessità ,

C 2

sità ,

(22) Questa conferma del Tribunale Supremo richiedeva per le particolari circostanze dell'Affassinio .

sità, e la certezza della Tortura, ben lungi dal negare il pericolo, a cui esponfi il Tribunale di condannare un innocente, ne inferisce anzi una conseguenza in favore della propria opinione? conseguenza (24) però, di cui pochi certamente comprenderanno il rapporto cogli antecedenti. Ciò che v'ha di chiaro nella sua asserzione si è che per sua propria confessione può la Tortura portare ad un' ingiusta condanna.

Così i molti casi da lui stesso riferiti mi dispensano dal ricercare, e dall' addurre esempi per dimostrare che malfattori ben nerboruti, e intrepidi sottratti si sono, per mezzo della fortemente tollerata Tortura, ai meritati castighi. E tutti casi furon quelli, ne' quali pare che l'umana prudenza elitar non potesse a riconoscere negli accusati gli autori de' delitti loro imputati. La conformità nella confessione di più complici, confessione, a cui la loro morte ha, per

(24) Non fu permesso al Sig. Referendario di comunicarmi, per mia istruzione il Voto da lui dato in iscritto per ritenere la Tortura. Devo pertanto contentarmi di riferire ciò, che ho rimarcato nell'udirne la lettura. La conseguenza qui menzionata è questa, se non ne' precisi termini, almeno essenzialmente: „ se l'innocenza medesima talora corre rischio per la Tortura, tanto meno il delitto „ potrà sperare impunità. “

per così dire , apposto il sigillo della verità ; molti uniformi testimonj , de' quali non era punto sospetta la fede ; le verificate circostanze del tempo e del luogo , che perfettamente combinavansi a loro danno ; una parte del furto trovata presso di loro , in luogo ove scorgeasi celata ad arte , e tale , cui aver non poteano se non per mezzo del furto , non sapendo in altra maniera render ragione dell' acquisto fattone : tuttociò s' univa ad accertarne la verità . Ma la costanza loro nel negare fra tormenti , che contro sì chiare prove fu l' unica loro discolpa , poichè non si lasciò vincere dal dolore , o li sottrasse ad ogni castigo , o molto diminuì quelle pene , che prescritte venivano dalle leggi ai delitti loro imputati . Siccome avean' essi l' abitudine della sceleratezza , presto per nuovi misfatti furono ricondotti nelle forze della Giustizia ; ed era ben naturale che ai primi delitti impuniti altri succedessero . Or tali delitti de' rei assoluti , perchè mentir seppero fra tormenti a che devon' eglino imputarsi ?

§. IX.

Dall' uniforme opinione de' Legislatori , e de' Giureconsulti non risulta la certezza della confessione ottenuta per mezzo della Tortura .

Siffatti esempi doveano necessariamente chiamare a se l'attenzione de' Legislatori . Non v'ha dubbio , che l'accettazione del Diritto Romano , eziandio negli Stati , a' quali per la forma di Governo , pel carattere nazionale , per la diversità delle opinioni pochissimo convenia , non abbia di molto contribuito ad introdurvi l'uso della Tortura . Ma perchè nel compilare le nuove leggi su le antiche s'è egli ommesso quel rimarchevole passaggio (25) , il quale in poche parole tutte comprende le ragioni , e somministra in certa maniera tutt' i fondamenti , su cui in questi ultimi tempi è stata impugnata la certezza , la necessità , e l'utilità della

(25) *Quaestio est res fragilis , & periculosa , & quae veritatem fallit : multi enim scilicet patientia , seu duritia tormentorum ita tormenta contemnunt , ut veritas ab iis exprimi nullo modo possit : alii autem tanta sunt impatientia , ut in quovis evenire , quam pati tormenta velint . L. 15. §. 23. de Quaest.*

della Tortura? La Tortura è una cosa fragile, pericolosa, e fallace: molti fanno sì bene tollerare il dolore, o sono sì forti per resistergli, che i tormenti disprezzano; altri sono sì del dolore intolleranti, che in ogni maniera mentir piuttosto vogliono, che soffrire i tormenti. Così scrisse Ulpiano (26), il Principe de' Romani Giureconsulti; così scrisse egli rispondendo ad una quistione di Cesare, che chiedeagli consiglio; così scrisse in un tempo, in cui un uomo libero non potea temere che fatta gli fosse tal violenza. Or se in conseguenza di questo avviso un Legislatore de' nostri giorni, non solo come faggio Scrittore disapprova la Tortura, ma come Sovrano ne abolisce l'uso ne' suoi Stati, riputandola cosa disdicevole alla Cristianità, e ad ogni colta nazione (27), e quanto crudele, altrettanto inutile; come più ci s' potranno opporre i seguaci, i difensori delle Romane costumanze, comunque celebre ne sia il nome, e grande l'autorità? autorità e nome, che nulla

(26) *L. 8. de Officio Proconsulis.*

(27) *Un usage honteux à des chrétiens à des peuples policés, j'ose ajouter, un usage aussi cruel, qu' inutile. L' Auteur delle Memoires de Brandebourg nel suo Trattato sur les raisons d'établir, & d'abroger les loix.*

vale contro la verità e la ragione. I nomi di un *Grozio* (28), di un *Bodino* (29), d'un *Montesquieu* (30), d'un *de Real* (31), d'un *Risi* (32), d'un *Seigneux de Correvon* (33), d'un *Beccaria* (34), d'un *Blackstone* (35), e molti altri, che ometto, ben meritano d'equilibrare, se pur non di vincere, l'autorità degli avversarj. Alla Scuola de' rancidi Glossatori opponsi l'intera Scuola de' moderni Francesi, e buona parte de' Giureconsulti tedeschi; e ai *Carpzovj*, e ai nuovi *Draconi* oppongonsi i *Soloni* de' nostri giorni, e i *Federici*. Quelli commentano testi dubbiosi di leggi *obsolete*; questi nuove leggi dettano, e la clemenza, che in esse spira, ne dimostra la saggezza; e questi sbandirono a' nostri tempi dalla Svezia, e dalla Prussia l'uso della Tortura, che ne' bei tempi della Grecia, e di Roma fu ignorato.

Illu-

(28) *Epist.* 693.

(29) *In Dæmonia.*

(30) *Esprit des loix.*

(31) *Science du gouvernement.*

(32) *Animadversiones ad Criminalem Jurisprudentiam pertinentes.*

(33) *Essai sur l'usage, abus, & inconveniens de la Torture dans la procedure criminelle.*

(34) *Dei Delitti, e delle Pene.*

(35) *Commentaries on the laws of England in IV. Vol.*

Illuminate dagli scritti immortali de' primi, animate dall' esempio degli ultimi, molte nazioni si dispongono ad imitarli. Ma ove anche tutto ciò non bastasse a far generalmente disapprovare l'uso della Tortura, dee bastar però unito alle antecedenti ragioni, a persuaderci che non può per essa una vera certezza della confessione ottenersi.

§. X.

Per mezzo della Tortura non può nemmeno ottenersi una maggiore probabilità.

MI sento già cotanto superiore nella causa dell' Umanità e della Giustizia, cui ho impreso a difendere, che posso pur cedere qualche cosa de' loro diritti. Concediamo che dalla confessione ottenuta per mezzo della Tortura pretendere non si debba una certezza; veggiamo se sperar se ne possa almeno una probabilità, che peso accresca alle conghietture? Veggiamo se dir può il Giudice = Ho una probabilità maggiore che chi confessa il delitto sia reo, e chi lo nega, reo non sia = S'egli ha diritto di così dire, io rinuncio alla mia opinione.

Che

Che cosa è probabilità ? e qual cosa può accrescerne i gradi ? Fissiamo una precisa idea della probabilità , siccome fissata l'abbiamo della certezza . Niuno m'incolperà , cred' io , perchè analizzar voglia le cose con filosofica esattezza : e che ? deve ella forse dalla legislazione escludere la filosofia ? Ecco pertanto come io definisco la probabilità .

La probabilità consiste nel complesso degli indizj di verità , che però non bastano a dissipare ogni dubbio . La probabilità dunque è tanto maggiore , quanto maggiore e 'l numero degl' indizj ; e solo coll' accrescersi di questi può una cosa più probabile divenire . Ora se il Torturato si accusi d'esser reo , cotal confessione può ella dirsi un nuovo indizio , che la probabilità accresca di sua reità ? Ne appello alle Leggi stesse , che tengono per invalida tale confessione , ove non venga di poi confermata : dunque per se nulla aggiugne alla dimostrazione della reità . Se il Torturato neghi costantemente le appostegli colpe , si diminuisce egli forse perciò il numero degl' indizj , e delle circostanze , che l'aggravano ? Diviene forse men fondato il sospetto ? Ma poichè le Leggi non
fem-

sempre l'assolvono , inferir si dee , che non lo reputino meno reo dopo la Tortura , che prima ; e che questa atto non sia ad accrescere la probabilità , nè in favor dell' innocente , nè contro del reo .

§. XI.

*Dalle ragioni fin qui addotte contro la Tortura
risulta la necessità d'abolirla .*

IO chieggo . Se la confessione ottenuta per mezzo della Tortura non apporta al Giudice quella certezza , che tanto nelle sentenze criminali è necessaria : se nemmeno accresce alcun grado alla probabilità contro dell' accusato : se ella è superflua per la condanna , poichè uno preso in sospetto , anche senza essere stato costretto a confessare , può ciò non ostante esser punito : se ella è insufficiente per assolvere , poichè un reo , anche malgrado la sua costanza in soffrire e negare , pur non si rilascia sempre impunito : se ella è generalmente inefficace , non essendo d'alcuna forza la confessione avuta fra tormenti , ove da una confessione fuor de' tormenti non sia poi confermata ;

mata; e potendo una ritrattazione posteriore l'antecedente confessione distruggere: se espone il Tribunale al pericolo di condannare un innocente, e di assolvere un reo: se sconvolge e rovescia il fine istesso, per cui è stata introdotta ne' Tribunali; e invece di rendere nell'esame, e nelle carceri stesse intrepido l'innocente, e timido il reo, fa sì che questi alla robustezza de' proprj nervi affidato del castigo si ridai, e delle leggi, laddove quegli, perchè debole e sensibile s'avvilisce e trema: se appunto per questo rovesciamento di cose esponi la pubblica e la privata sicurezza agli insulti di coloro, che la nerezza dell'anima alla durezza delle fibre congiungono, e de' più abbominevoli misfatti capaci, tutti francamente li commettono, poichè la speranza dell'impunità dal sentimento delle proprie forze è portata a un grado di certezza; e all'opposto trema per la propria vita, ogn'altro Cittadino, contro di cui funeste circostanze facciano nascere de' sospetti di reità; sospetti in conseguenza de' quali, per lo meno, viene assoggettato a' tormenti talor più terribili della morte: se la rettitudine dell'operare non assicura l'onest'

l'onest' uomo da ciò, che gl' indebolisce la salute, gli scompone le membra, gli macchia l'onore, e gli fa perdere la stima de' suoi Cittadini: Se la Tortura adduce sul capo dei Cittadini un pericolo maggiore che non eran que' tutti, pe' quali formaron essi il sociale Contratto, alla protezione de' Principi sottemtendosi, ed alla forza delle Leggi: Se questa è l'indole, se queste sono le conseguenze della Tortura si potrà ancora esitare a conchiudere, che la Tortura debbe interamente sbandirsi dai Tribunali?

E senza dubbio i Legislatori delle nazioni, presso le quali è in uso ancora, sbandita l'avrebbero, mossi dalle ragioni di rinomati Scrittori, da giornalieri esempi d'altri Stati, e più dall'inclinazione de' loro teneri cuori; e quegli stessi, che vivamente la necessità ne sostengono, uomini altronde illuminati e amanti dell'umanità, avrebbero cospirato co' loro consigli per abolirla, se non gli avesse trattieneuti il timore di nuocere così alla Società, ed alla Giustizia. Non senza una forte ripugnanza tali anime virtuose sacrificano la propria sensibilità alla Legge; ed è l'amor de' sudditi, che dal

Tro-

Trono segna con ripugnante mano il Decreto,
per cui ritienfi ancor la Tortura.

§. XII.

RAGIONI PER RITENERE L'USO
DELLA TORTURA.

Prima Ragione.

Qual cautela può mai essere soverchia! dice
colui, che ben sente il pregio dell'uman
sangue, e venera il sacro vincolo delle Leggi
dirette a non versarlo; qual cautela può mai
essere soverchia, ove della perdita irreparabile
della vita si tratti! Si possono bensì unire
cento circostanze che dian luogo a formare
delle congetture contro un Cittadino; ma le
congetture non sono mai dimostrazioni, e sen-
za dimostrazioni può mai l'uomo arrischiarsi a
sollevare la spada della Giustizia contro un suo
simile? Può bensì l'uniforme deposizione di te-
stimoni altronde accreditati dichiararlo reo. Ma
tale uniformità, non potrebb' ella esser l'opera
d'un' insidiatrice vendetta, che ingegnosa per
far perire un innocente render volesse la Giu-
stizia

stizia medesima complice del suo delitto, adducendole fallaci indizj? Il Giudice pertanto non dee fidarsi ai testimonj, nè alla moltitudine delle circostanze, che contro l'accusato depongono; ma ove si tratti di pronunziare sentenza di morte contro un uomo, contro un Cittadino, ascolti lui stesso.

§. XIII.

Risposta alla prima Ragione.

DIo buono! Ove s'adopri la Tortura è egli l'accusato, che fa testimonio contro se medesimo? o è egli il dolore? E farebbe questa una cautela! Cautela, per cui condurrebbe celeremente al patibolo un accusato forse innocente, già dianzi punito con tormenti della morte stessa più atroci e crudeli, per liberarsi da' quali implora con una fallace confessione un ferro infame, che recida il filo de' suoi giorni? Cautela, ove la verità della confessione, che reo dichiararlo deve, od innocente, dalla tempra dell'animo dipende, e dalla robustezza de' nervi? ove la soverchia sensibilità, e la forza irresistibile del dolore lo costringe di-

a divenire con un falso testimonio l'uccisor di se stesso? E uccisore del corpo soltanto! Chi ne assicura, che non divenga anche uccisore della propria anima? Chi può la profondità de' Decreti dell' Altissimo, e i terribili giudizj suoi penetrare? Eppure la sentenza si pronunzia, sebben incerta ancora; sebbene egualmente che prima lontana dalla probabilità; sebbene non meglio che dianzi distinguasi il reo dall' innocente. Questa è la cautela!

La bontà de' Principi allora forse s'è maggiormente ingannata, quando aspirar volle ad una certezza, che alle decisioni dell' uomo sembra negata. O robusto o debole egli sia, nulla mai arrischia il reo; ma l'innocente arrischia sempre molto qualunque siasi lo stato fisico del suo corpo.

Il reo debole confessa alla vista sola dei tormenti senza sentirli: il castigo, che succede alla sua confessione, è la ben meritata pena de' suoi misfatti: il reo nerboruto lotta co' tormenti, e premio della sua vittoria è l'affoluzione dalla pena.

All' opposto l'innocente debole, cui nell'esame la sola idea de' tormenti abbatte, al ver-
derne

derne l'apparato, confesserà i non commessi delitti, e perirà innocente. E quell' innocente, che osa cimentare il suo corpo a combattere, quassi diffi, contro la natura, ove anche gli riesca di vincere, pur sempre ne riporta dolori terribili; e sovente un corpo reso inabile alla fatica, i membri mutilati, o inoperosi ne sono la conseguenza: diviene oggetto d'un' umigliante compassione a' suoi Concittadini, e un intollerabil peso per lui divien la sua vita.

La Legislazione non immaginò forse il mezzo migliore per mettere meno in pericolo la vita degli accusati, quando non volle che la perdita di essa fosse la pena d'ogni qualunque delitto, e stabili che la morte, come l'ultimo di tutt' i castighi, fosse riserbata a que' soli misfatti, a prevenire i quali ogn' altro salutevol mezzo trovisi insufficiente. Chi sa, che noi non ci avviciniamo ad un momento, in cui, per un cangiamento ne' processi della felice Giustizia Criminale, un mezzo migliore si adopri. Ma fin quì non vi siam giunti ancora; e non è già la Tortura, che preservar possa i Tribunali da una precipitata condanna, e certa renderne la sentenza. La verità costante-

D

mente

mente mi riconduce alle medesime riflessioni, nè saziar mi posso di ripetere: Giudici! Se aver si può mai un' incerta prova contro degli accusati, o in favor loro, voi l'avete dalla Tortura(36). Ciò risulta dalla natura della violenza, lo confessan le Leggi, l'esperienza lo conferma; e se pel reo s'usa tanta cautela, quanto più usar non sen dovrà per l'innocente?

§. XIV.

Seconda Ragione in favore della Tortura.

IO parlerò quì a me stesso come parlerebbonmi coloro, i quali consigliano di ritenere la Tortura. Questo pericolo dell'innocenza oppongon essi, all'aspetto del quale sorprendersi vuole la tenerezza de' Principi, e rendere odiosa una necessaria parte de' giudiziali processi, è interamente immaginario. Non si procede incautamente nel ponderare i motivi, che portano alla Tortura; nè precipitato è il giudizio, che segue la Tortura medesima.

Niu-

(36) *Verone, an mendacio se a cruciatu liberare voluerit, anceps conjectura est, quoniam & vera dicentibus, & falsa confessis idem doloris exitus ostenditur.* Curr. L. 6. cap. 11.

Niuno vien condannato alla Tortura, contro cui non s'uniscano i più forti, e i più ben ponderati (37) indizj; e tal principalmente non sia, che dal precedente suo genere di vita nasca fondato sospetto di crederlo capace de' nuovi imputatigli delitti. Niuno condannasi alla Tortura, che non sia dianzi quasi dimostrativamente convinto, cosicchè alla verità evidente ed alla solennità legale (38) altro più non manchi, che la confessione del reo. Egli è pertanto pressochè impossibile, che condannato venga alla Tortura un innocente. Con tali precauzioni si fanno su la Tortura le interrogazioni per risapere dall' accusato una circostanza, che abbia col commesso delitto un intimo rapporto, e che non altri saper possa, che il reo: indi è, che il Giudice, quando è possibile, nell' esame riserbasi una circostanza di questa specie, della quale ben certo egli sia, e da

D 2

cui

(37) Art. 38. §. 3. sino a §. 7. e le Istruzioni segrete singolarmente comunicate a' Supremi Tribunali.

(38) Sono queste le proprie espressioni del Referendario. Le ragioni, che in difesa della Tortura qui adduco, sono le più forti che addur si possono, e sono state addotte dal Referendario medesimo.

cui possa la verità, o falsità della confessione dimostrativamente conoscere.

Finalmente la confessione così ottenuta non è già dopo la Tortura il fondamento della sentenza: precede a questa un esame ulteriore, una minuta informazione d'ogni circostanza, per cui la decisione diviene evidente certezza, e la vita dell'innocente è pienamente in sicuro.

L'umanità dev'esser grata a' Legislatori per queste cautele, per le quali più raro almeno diviene il pericolo sul capo degl'innocenti, se pur non può sempre impedirsi.

§. XV.

Risposta alla seconda Ragione.

POichè la Legge istessa nello stabilire la Tortura si propone un cangiamento nello stato del processo; cioè o di addurre per essa l'accusato alla confessione o di purgarlo (39) dai sospetti dell'imputatogli delitto, ne segue che il Torturato possa essere purgato da' sospetti, ch'

(39) Art. 27, e 38. §. 1.

ch'è quanto dire, essere innocente. Dunque, per le Leggi stesse, è possibile che uno sia giudicato innocente per mezzo della Tortura; è possibile, poichè esse comandano d'assolverlo (40). Qual ripiego, qual compenso potrà egli mai trovare l'esecutor della Legge a questa possibilità? = Non avverrà sì facilmente, che un innocente soggiaccia alla Tortura = S'accordi; ma pur talora succederà, e ciò basta contro di essa.

= Talora la Tortura ha in mira di purgar l'accusato da' sospetti delle imputategli colpe. = Io comprendo come col fuoco purghinsi i metalli nel crociuolo; comprendo come gli stiramenti della corda possano slogare le membra; come stringendo i ferri col girar delle viti comprimer si possano, e romper le ossa; ma si può egli comprendere come lo slogamento delle membra, lo spezzamento delle ossa dissipar possa i sospetti, e l'innocenza dimostrare?

E' difficil cosa il trovare per un' idea incerta una certa determinante espressione. Nes-

D 3

funo

funo è consegnato alla Tortura, dicono gli Avversarj, che non sia quasi moralmente (41) convinto. Moralmente convinto? Se è questa una convinzione, farà superiore ad ogni dubbio, e basterà per appoggiarvi una sentenza. A qual fine si dà dunque la Tortura? E se non basta, non è dunque convinzione, non è dunque dimostrato il delitto. Con qual diritto dunque si dà la Tortura? Si dà ad uno forse innocente, ad uno che può purgare gl' indizj, che può essere assoluto, che può in somma nel più stretto senso essere innocente.

Noi pertanto chiamiamo Tortura col nome suo proprio, quella che lo stesso Referendario ha considerata come una solennità legale, vale a dire, come una formalità. E' questa un semplice cimento per tentare se l'azione del dolore può strappare dall' accusato una parola, che il Giudice finora incerto rassicuri e determini, giustificandone la prepotenza usata alla ventura. Ma, io torno a dire, se il Giudice è già convinto,

(41) Sono queste le parole del Referendario, e generalmente de' Criminalisti. *Una mezza dimostrazione*, soglion' essi dire. Ma una mezza dimostrazione non è dimostrazione, come una mezza verità non è verità.

vinto, se l'accusato dee pronunziare la parola, svelare la circostanza dimostrativa, di cui ha il Giudice altronde già piena cognizione, egli è dunque superfluo il torturarlo; poichè tutto già dianzi sapeasi ciò che da lui ricavar si vuole colla violenza. E se il Giudice è incerto, può bensì la riuscita di questa terribile maniera d'esaminare, condurlo talora al suo fine; ma nol potrà giammai giustificare.

Quest' esame tormentoso, che, preso nel suo più vero senso, è diretto a sperimentare la forza e la costanza dell'accusato, se in molti casi è stato vano, in alcuni può aver apportata la dimostrazione; ciò però ben lungi dall'avvenir sempre, è succeduto di rado. E se pur talora è avvenuto, che può inferirsene? Se un assassino affale un viandante, gl'infigge uno stilo nel seno, e per un caso fortunatissimo, in luogo di passargli il cuore, gli rompe una postema mortale, l'azione sua dovrà ella dirsi perciò opera della benefica mano d'un medico, anzichè sceleratezza d'un omicida? Le Leggi non permettono ad un empirico di tentare su l'umana salute alcun cimento, i cui perniciosi effetti in ogni caso sien certi, e i cui vantaggi nella

maggior parte de' casi sieno incerti. Or come, ove si tratti della irreparabil perdita della sanità, della vita, dell' onore, come, diffi, configliar si può alla Legislazione, di cercar meno nelle sue determinazioni la certezza del buon successo? di meno esattamente ponderare i possibili casi, che vantaggio apportino o danno? d' esser meno sollecita e cauta?

All' osservatore morale prefisse sono le stesse leggi, che al fisico. Poche osservazioni bastar non gli denno a stabilire un assioma. Bastar gli denno bensì alcune poche osservazioni per rigettare un assioma comechè egli sembri su moltissime altre appoggiato. Or quì si procede per un' opposta maniera d'indagare il vero. Poche osservazioni si fanno servire a stabilire una verità fondamentale: alcuni esami ben riusciti per mezzo della Tortura divengono una norma d' esaminare.

Oh! se coloro, i quali danno tali consigli volessero essere concordi a se stessi! E' certo, che spesso riuscirebbe di ottenere dall' esaminato una confessione per mezzo di suggestive, artificiose, e palliate interrogazioni. Eppure tutt' i Tribunali concordemente escludono dalle interrogazioni quel raggiro, e quell' avviluppamento
d' in-

d'inchieste , che l'accusato indur potrebbero a parlare a proprio danno . Or io sfido i più sperimentati Giureconsulti a mostrarmi un' essenziale differenza tra le interrogazioni artificiose , e l'esame tra i tormenti . Anzi la violenza fatta allo spirito per mezzo dell' artificio lascia più luogo alla considerazione , che la violenza fatta al corpo : quì lo spavento e 'l dolore metton l'uomo fuor di se stesso , parlar lo fanno nell' errore dello spirito , lo fanno confessare senza ch' egli sappia ciò che confessa , ciò che dice ; di più : senza che sappia il Giudice stesso , se quello che udì , linguaggio fu dell' uomo conficio di se medesimo , o dell' insensatezza . Se tra questa doppia specie di violenza evvi una diversità , ella è solo perchè l'ultima per un esito forse men certo più gravemente offende l'accusato . E gioverà dunque al pubblico ben essere , lo stabilire un esame di tal' indole , ove il cittadino individuo viene esposto ad un male certo e irreparabile ; mentre la sentenza , che sola può tendere al bene della società , è lontana e incerta ? Mi trovo così condotto al punto d'esaminare quelle ragioni , le quali adduconsi non solo per ritenere l'uso della Tortura , ma
per

per calmare al tempo stesso la sensibilità del Legislatore commossa alla vista del pericolo , a cui la Tortura , a tenore di quanto dicemmo sinora , espone l'innocente . Io addurrò tali ragioni in tutta la loro forza .

§. XVI.

Terza Ragione in favore della Tortura .

LA pubblica sicurezza dalla forza delle Leggi dipende ; e questa dai castighi . Se i castighi denno aver luogo contro il trasgressore , non denno alla società mancare i mezzi , per cui il Giudice lo conosca . Or l'unico mezzo è la Tortura . Ove per isventura una combinazione di circostanze faccia nascere gravi sospetti contro d'un innocente , e soggiacer lo faccia al tormentoso rigor dell' esame , la Giustizia ne gemerà ; ma è questo un sacrificio che alla pubblica salute fare indispensabilmente si dee . Se ad un qualche pericolo esposti il Cittadino privato , ben una maggior sicurezza quindi ne viene all' intera Società . Qualunque siasi l' esaminato , la pubblica sicurezza ne trae sempre vantaggio . Nel reo la Tortura punisce l'ostinazione
sua

sua in negare il commesso delitto; e se per essa l'innocente perisce, un tal esempio accrescerà terrore a' rei, e dissiperà vieppiù la speranza loro d'esimersi al castigo.

§. XVII.

Risposta alla terza Ragione.

E Saminerò parte a parte le obbiettate cose, e risponderò loro, prendendone occasione per aggiugnere de' nuovi argomenti a quelli, co' quali ho condannata finora la Tortura.

= I castighi denno aver luogo contro i trasgressori della Legge =. Dunque non contro gl'innocenti. Dunque il mezzo, che induce in errore il Giudice, e punir lo fa l'innocente, ben lungi dal giovare all'osservanza delle Leggi, fa che il Giudice stesso violi, e conculchi la Legge suprema del pubblico bene, ch'è di proteggere l'innocenza.

= La Tortura è il mezzo che fa conoscere il trasgressore al Giudice (42) =. Terribile confes-

(42) Sono queste le parole stesse addotte dal Sig. Referendario in favor della Tortura.

feffione! Il Giudice non conofce il reo , e procede alla Tortura con colui , che s'efamina! riconofce egli già meritevole d'un caftigo colui , della cui colpa non è certo ancora ! d'un caftigo , che fupera forfè la pena ifteffa , a cui allora condannerebbelo , quando certo ne foſſe !
 = Queſta condanna alla Tortura non è già , mi fi dice , una ſentenza finale = ; ma il nome che importa ? La veemenza , la durezza del dolore è ciò che quì da noi ſi confidera = . Non è , ſi foggiugne , un caftigo , ma ſolo un efame = . Ma il dolore , chieggo io , ſi ſminuiſce egli per una ſottile diſtinzione ? ſi calma ella , per un giuoco di parole , la tormentoſa ſenſazione de' nervi ?

= La Tortura è il mezzo , che fa conoſcere il traſgreſſore = . Se dunque ogni efaminato non è reo , quanti innocenti non gemeranno ſotto la Tortura ! Dimoſtrammo altrove eſſer queſta un mezzo inetto e incerto : dimoſtrammo che per eſſa il Giudice , non il traſgreſſore , ma la forza , o la debolezza dell' accuſato può ſolo conoſcere .

Non è dunque queſta il ſolo mezzo , anzi non è punto un mezzo per conoſcere il reo .

S' in-

S'inferisce da ciò la risposta , che dar si dee alla più vantata domanda de' partigiani della Tortura = Qual mezzo dunque propor si può per ottenere la verità dall' esaminato =? Nessuno forse ; sinceramente il confesso . I giudizj degli uomini non sono infallibili , appunto perchè sono giudizj degli uomini . La maggiore infallibilità consiste nell' esser meno erronei . Da questa sincera confessione però alcun vantaggio non ne deriva ai partigiani della Tortura . Se confessa il Chimico , che col ferro , collo stagno , o con altre simili sostanze non può far l'oro ; ha egli perciò diritto l'Alchimista d'inferirne : io lo farò col rame ?

= L'innocente è una vittima , che alla pubblica salute indispensabilmente dee sacrificarsi . = Chi ciò asserisce ha dunque obbliato quanto dianzi (§. XIV.) sostenne ; cioè , che la Tortura in tal maniera viene adoperata da render l'innocente pienamente sicuro ! Non ha egli osservato , che si distruggono a vicenda queste due asserzioni . = La Tortura , colle dovute cautele adoperata , è senz' alcun rischio per l'innocente ; e = l'innocente viene per essa ad esser vittima per la pubblica salvezza = ? Io oso chiedere

dere ai Principi di tutti gli Stati , ai Legislatori di tutte le Nazioni , se , quando essi approvarono la Tortura , ebbero mai in pensiero di sacrificar gl' innocenti ! *Giova piuttosto assolvere venti rei , che sacrificare un innocente :* parole sono d'un Re (43) da tutt' i Troni , e da tutt' i cuori approvate . Ma v' hanno de' Giureconsulti che invertendone il senso , diranno : Giova piuttosto sacrificare venti innocenti , che assolvere un reo . Se costoro s' ascoltino , la salute pubblica è simile a que' timidi , ed abbominevoli idolatri , che solo voleano essere espiati col sangue degl' innocenti .

Ma egli è un errore l'immaginarsi di rendere vieppiù sicura contro i malvagj la società , se anzi il cittadino privato si mette in pericolo ; se il reo si rende più sicuro dell' impunità , sapendo che un ostinato negare l' assolve , e diviene perciò più ardito nelle sue sceleratezze , e cresce alla società stessa il pericolo .

E' un errore , che la pubblica sicurezza tragga sempre vantaggio dalla Tortura qualunque
siasi

(43) L'Autore delle Memorie di Brandeburgo ; Dissertazione su le ragioni di fare , e di abrogare le Leggi .

siasi l'esaminato . Avviene appunto l'opposto ; e la pubblica sicurezza sempre ne ha svantaggio . L'ostinato negare sottrae il reo alla dovutagli pena : la debolezza dell'innocente attira sul di lui capo il non meritato castigo ; o almeno la sua forza misero lo rende o storpio . = Ma nel reo la Tortura punisce l'ostinazion sua in negare il commesso delitto = . E fa egli il Giudice , che l'esaminato sia pertinace in negare il suo delitto ? O egli fa che l'esaminato è il delinquente : e perchè dunque con sì crudele maniera ricerca egli ciò che già fa ? O egli nol fa : e perchè considera dunque e punisce uno non ancor reo , uno forse innocente , come un malfattor pertinace ?

= Se l'innocente perisce , l'esempio suo accrescerà terrore a' rei , e dissiperà la speranza loro d'esimersi al castigo = . Nerone , Vitellio , Crastierno , Basilowitz , Carlo IX. , questo è l'elogio della vostra clemenza . Il desiderio di Caligola (44) è amor dell'umanità e giustizia . E' forse questa la sola risposta , che a sì strana proposizione si deve ; pur io aggiugnerò : Se
l'in-

(44) Che tutta Roma non avesse più che un sol collo !

l'innocenza non può salvare dal soggiacere al castigo, chi vorrà mai restare innocente, ove pe' delitti nulla ha a temere di più, e può altronde da essi ritrarre vantaggio?

§. XVIII.

Quarta Ragione in favore della Tortura.

Sembra che alle pericolose conseguenze della Tortura non abbiano posto mente coloro, che ritener la vorrebbero principalmente per le conseguenze che ne derivano; e necessaria la credono non tanto per convincere l'accusato, quanto per metter freno ai malfattori sconsigliati.

Tra quante cose sono state opposte e iscritto e a viva voce contro la Tortura, questa considerazione ha fatta la più forte impressione; anzi, son per dire, è l'unica, che abbia fatta impressione. Più d'uno de' Consiglieri, di que' medesimi, che opinarono per ritenere la Tortura, mi fecero l'onore di dirmi, che erano pronti a rinunziare alla loro opinione, e venir dalla mia, ov'io solamente liberar li poteffi dal timore, che l'abolizione della Tortura

tura

tura non fosse per essere cagione di maggiore franchezza allo scellerato , e di maggiore sfrenatezza generalmente ; ma , soggiungon' essi , se la Legislazione così poco ottiene di metter freno ai malvagj , anche usando tal rigore , quanto meno sarà possibile , di ciò ottenere , ov' ella rinunzi a questo mezzo di convincerli ? La speranza dell' impunità renderebbe inefficaci le Leggi : la disciplina , il buon ordine , la sicurezza svanirebbono dalla Società , ove sol regnerebbono la violenza , e la confusione .

Mi riuscirà , io spero , di dissipare i loro timori per sì spaventevoli conseguenze , e di dimostrare che l'abolizione della Tortura , cui sembran chiedere la voce dell' umanità , e l'aspettazione di tutta l'Europa , non apporterà alla pubblica sicurezza alcun rischio . Aggiungo di più , che potrebbe questa abolizione sminuire il pericolo , su cui ora vegliar deve la Legislazione .

§. XIX.

Risposta alla quarta Ragione .

CHi fa la surriferita opposizione , non ha riflettuto abbastanza , che la sorgente del

E

men-

mentovato timore è quella stessa opinione , di cui già con argomenti d'ogni maniera s'è finora dimostrata l'insufficienza ; l'opinione , cioè che sia la Tortura un mezzo onde possa il Giudice convincere il reo ; poichè da questo se ne diduce la certezza della punizione , e quindi la maggior forza delle Leggi per frenare il delitto . Ma poichè è dimostrato non esser punto la Tortura un mezzo per convincere il reo , tutte vanno a terra le conseguenze , che in favore di essa s'inferiscono , non diviene per essa più inevitabile il castigo , e non è vero che il timor della pena freni maggiormente . Dunque l'abolizione della Tortura per lo meno non peggiora lo stato delle cose .

Ma poichè è inoltre dimostrato , che la Tortura offre al reo l'occasione di render vano l'esame , e di sottraersi al meritato castigo , quali necessarie conseguenze non deggiam noi inferirne ? Inferirne deggiamo , che la Tortura diminuisce la certezza della pena , infievolisce l'impressione che il timore di essa far dovrebbe su l'animo dell' uom malvagio , avvisa la speranza dell' impunità , rinforza i motivi che portano al delitto , e i delitti medesimi accresce .

Pos-

Possono i malfattori dividerfi principalmente in due classi. Vi sono i timidi, non ancora indurati nel vizio a segno di prendere a derisione e a dispetto ogni salutare ammonizione; e vi sono gli arditi, e d'animo determinato, la coscienza de' quali per la lunga pratica nel vizio è, quasi a dire, incallita, onde al divieto d'ogni legge insensibili sono, e alla minaccia d'ogni pena. In amendue le classi i malfattori, quando a qualche scelleratezza si determinano, o si dimenticano interamente del castigo, o se ne ricordano.

Nel primo caso e Giudice, ed esame sono lontani da' loro pensieri; e non può l'abolizione della Tortura renderli più arditi, come il vigente uso di essa non li rende più cauti, e faggi.

Nel secondo caso la sola idea del castigo tratterrà l'uom timido; l'ardito non già: e se non lo spaventa la rappresentanza dell'imminente castigo, nemmeno dallo scellerato disegno lo smoverà l'idea della Tortura. Dunque a trattener quello la Tortura è superflua, a trattener questo è inefficace.

Ma non solo è inefficace a trattenerne uno

scellerato ardito ne' suoi rei disegni ; è atta eziandio a confermarlo in essi , e a raffecurarlo . Imperocchè , qual cosa ha egli a temere quando o per poca cautela , o per caso cada nelle mani della Giustizia ? Si tien certo di sapere avvilluppare e confondere le circostanze del delitto , di pertinacemente negare ; e pensa che ove venga messo alla Tortura , o negherà costante , o si prenderà giuoco del Giudice con una confessione indeterminata , ovvero colla ritrattazione suffeguente ; e fa che quando pur l'esito ne sia infelice , con una pena straordinaria sarà punito , cioè con leggiero castigo .

Ad un tal caso si preparano sempre i grandi scelerati col corpo non meno , che collo spirito . La lunga serie d'esempj rapportati dal Referendario medesimo di famosi malfattori , e ben anche di malvagge femmine , che la violenza della Tortura superarono , ne sono una manifesta prova . Alcuni tra questi teneano presso di se il Codice delle Leggi penali ; e presso di uno furono perfino trovate le segrete istruzioni , che a coloro soltanto si comunicano , i quali attualmente sono impiegati ne' Criminali Giudizj . Il famoso *Carrouche* non riceveva alcuno giammai nella sua
bri-

brigata , che dianzi colla prova della Tortura costantemente sostenuta non desse un argomento della forza de' suoi nervi , e non dimostrasse fin dove giungeva il suo coraggio in resistere a' tormenti . Dopo tale cimento ricevevalo come masnadieri , e davagli questa ben rimarchevole lezione . *Pensa a non lasciarti abbattere giammai : niente può costringerti a confessare : un cattivo quarto d' ora è presto passato .*

Forse in sì spinosi affari meglio che il ragionamento ci guiderà l'esperienza ; ma questa pure per innegabili esempj ci rende sicuri dalle temute tristi conseguenze . Io desidero , che la mia patria e i nostri tempi abbiano tanti cittadini d'una sublime virtù dotati , e sì retti , e sì pochi vizj , come pochi vizj , e molte virtù avea Roma quando la Tortura contro i soli schiavi s'adoperava . In Inghilterra , ove dagli esami ogni violenza è sbandita , gli scelerati son' eglino più numerosi ? i vizj son' eglino ivi più grandi che tra noi , non ostante la continua agitazione nazionale , e la libertà , che sembra sovente portarli all' anarchia ? Ne appello alle Storie loro , ai loro Tribunali , ai Viaggiatori .

Nelle Russie sotto il governo d'una Impe-

ratrice , che non solo la Tortura , ma con essa ha esclusa ogni pena capitale , forse l'interna sicurezza , sebbene quegli Stati sieno un misto di tutte le nazioni , evvi ora più turbata da malvagj , che dianzi non era ? La Svezia ha già da lungo tempo abolita la Tortura , e i suoi Tribunali non sono perciò più occupati che prima . *Sono otto anni* (scrivea vent' anni fa il Re di Prussia) , *che la Tortura dalla Prussia è stata sbandita ; e siam sicuri di non confondere l'innocente col reo , e la Giustizia non v'è perciò meno amministrata* (45) . Che può mai opporsi alla testimonianza d'un Legislatore , che i vantaggiosi , o nocevoli effetti di tal cangiamento ignorar non potea , che ha resa pubblica , ed esposta agli occhi di tutta la terra questa testimonianza sua , con cui la Tortura condanna ?

Questi esempj , che possono in oltre mettersi a confronto con quegli Stati , ne quali è in uso la Tortura , senza che diminuisca per essa il numero de' misfatti ; questi esempj , dissi , considerer si denno come tante esperienze tentate nella Legislazione , delle quali i felici uniformi

(45) Dissertation sur les raison d' établir & abroger les loix

formi successi possono unirsi alle ragioni suggerite dalla riflessione ; e assicurar denno la Società , che non arrischia punto la pubblica sicurezza nell' abolire la Tortura .

Ma a ritenerla tutto ella arrischia quanto ha di più caro alle leggi e di più prezioso al pubblico bene . Arrischia (nè sarà qui superfluo il rammentare nuovamente quelle pericolose conseguenze , delle quali tutt' i secoli s' occuparono) arrischia la pubblica sicurezza , mentre incoraggisce l'arditezza de' malvagj , e lascia spesso impunito il vizio : arrischia la vita dell' innocente , da cui sovente estorqu coasta una bugia la propria fatale sentenza , quando l'accusato condanna alla Tortura , martire facendolo della Giustizia non già , ma sì delle circostanze , la combinazione delle quali punto dalla di lui volontà non dipende . Arrischia , o , a meglio dire , non si arrischia a fare una sentenza ; poichè le leggi non si dissimulano l'incertezza d'una confessione estorta colla violenza ; perciò dopo la Tortura il Giudice vacilla come prima ; e nell' *imputazione indecisa* non è sempre punito colui , che per mezzo de' tormenti si confessa reo ; nè colui è sempre assoluto , che da' tor-

menti risulta innocente. Arrischia in fine di valersi d'un mezzo, in cui tutto è incerto, fuorchè il dolore, lo storpiamento, la difamazione, la disperazione, a cui l'infelice Torturato s'abbandona.

§. XX.

Conclusione contro la Tortura.

O Ve tali conseguenze sieno dimostrate; anzi ove solo sieno portate a un certo grado di probabilità, non più si avrà l'abolizione della Tortura in conto di cosa sconsiderata; ma dovrà riconoscersi come utile, anzi come necessaria. Nè punto mi rimuove da questa opinione il considerare, che per tale abolizione renderebbesi superflua la maggior parte del Codice di Leggi penali ultimamente pubblicato; cangiar dovrebbero interamente i processi criminali; e che tale sì affrettato cangiamento apportar potrebbe qualche macchia alla gloria del Legislatore. Forse quest' ultimo pensiero è un torto, che si fa alla saggezza dell' AUGUSTA DONNA, che ne governa, e all' amor suo pegli uomini; quasi che capace ELLA fosse di anteporre la propria ambizione al pericolo dell'

dell' innocenza , e della pubblica ficurezza . La maggior gloria del Legislatore consiste nel sentire ed essere intimamente persuaso , che le determinazioni sue sono determinazioni dell' uomo , e che denno perciò esser soggette ai cangiamenti , come lo sono agli errori . In questa istessa conferenza , in cui SUA MAESTA' chiede il sincero parere de' suoi Consiglieri su una sua Legge , ci dimostra ELLA ad evidenza esser la sua grand' Anima superiore alla confiderazione d' una piccola ambizione ; ed aver ella in mira di dar leggi , non già invariabili , ma bensì opportune e vantaggiose .



II.

Per quali delitti ritener si debbe
la Tortura?

§. XXI.

In quali casi devesi ella ritenere?

MOsso da quelle fondate ragioni, che sospetta rendono ad ogni riguardo la violenza negli esami, io non oso di mai consigliarla per qualunque siasi delitto. Denno i principj, su quali si fonda la Legislazione essere uniformi e costanti; e in conseguenza di questa uniformità non sembra convenevole l'approvare per un delitto una maniera d'esame, che per gli altri generalmente si disapprova. Ciò converrebbe forse ove le ragioni contro la Tortura fossero ricavate dall'essenza del delitto; ma derivan' esse dalla natura della violenza, dall'incertezza della confessione ottenutane, dal pericolo dell'innocenza, anzi dell'intera Società. L'enormità del delitto può render il reo, qualunque ei siasi, meritevole di maggior castigo; ma essa non cangia perciò

la natura della violenza , la quale può sempre far sì che il Giudice ingannato tenga per reo colui , che non lo è veramente .

Il delitto però di lesa Maestà viene considerato come un' eccezione dalla maggior parte degli Scrittori , da que' medesimi , che altronde la Tortura generalmente disapprovano , e questa eccezione sembra fondarsi su la grandezza del pericolo , a cui la Nazione intera s' espone nella persona del proprio Monarca . I delitti enormi , le malvagità che la Società tutta con un colpo solo offendono , esigono de' preservativi straordinarj . Trattengono questi il nimico della pubblica sicurezza col timore de' castighi che fanno inevitabilmente pendere sul capo al reo di tali delitti . = Benedica il cielo le buone mire di coloro , che così pensano ! = Ma sappiamo che il Tiranno , cui sempre spavento e morte circondano , non è mai abbastanza sicuro tra folte schiere di satelliti . L' amor de' popoli è il migliore , è l' unico custode de' Sovrani . Altronde a punizione de' delitti di lesa Maestà in primo grado sono minacciati tormenti tali , e di tal durata , che l' ordinaria Tortura a lor confronto è un giuoco . E' vero essere
men

men facile perciò che sottopongasi ad un' ingiusta condanna l'innocente ; poichè la rappresentazione degli atrocissimi tormenti , ai quali , confessandosi reo , foggiaer dovrebbe , diminuisce all' animo suo , che ne fa il confronto , i dolori della Tortura , gl' ispira coraggio , e gli dà forza a resistere e a superarli . Ma queste stesse riflessioni daranno al reo , onde regga alla Tortura , un' anima di bronzo . Ecco pertanto come il delitto divien per essa più incerto . Ove la Nazione ha parte nella Legislazione , l'atrocità delle pene prescritte a' rei di lesa Maestà dimostra quanta sia la tenera sollecitudine sua per la salvezza del suo Monarca , e quanto possa questi all' amore de' popoli affidarsi .

§. XXII.

Per iscoprire i Complici.

OVe si tratti d'usare la Tortura per iscoprire i complici , non v'è ragionevole argomento , che la disapprovi . Pur la condanna anche in questo caso un celebre Scrittore (46),
le

(46) Beccaria . Dei Delitti , e delle Penè §. 16.

le cui parole sone rapportate nell' *Introduzione al Progetto d' un nuovo Codice per la Russia*. Poichè la Tortura, dic' egli, non è un mezzo opportuno per iscoprire la verità, come potrà ella servire a svelare i complici, che è una delle verità da scoprirsi? Quasi che l'uomo, che accusa se stesso non accusi più facilmente gli altri. E' egli giusto tormentar gli uomini per l'altrui delitto? Ho creduto opportuno di quì riferire le sue stesse parole per rispondervi.

Premetto che niuno debbesi sottoporre alla Tortura per interrogarlo su i Complici, se non è certo il suo delitto; e suppongo che l'esaminato siane pienamente convinto. Intendo inoltre di tal natura dover essere il delitto, che manifesto sia non essersi potuto commettere senza compagni. Prima di tutto dev' essere fuor di quistione che il reo ha avuti de' Complici avanti di chiedergli, = Quali furono i Complici? = e su questo punto il tormentare un malfattore, che nega di piegarfi ad una volontaria confessione, fembrami cosa, che con ogni ragione, e con tutta sicurezza possa e debba farsi. Con ragione, poichè il reo è obbligato a rispondere al Giudice, che interroga; e ove ostinamen-

te contravvenga a questo suo dovere, egli è tormentato allora non pe' delitti altrui, ma pel proprio colpevole silenzio; silenzio, che è un nuovo attentato contro la pubblica sicurezza, la quale, a cagion di esso, non può difendersi, e premunirsi contro de' malvagj, che ancor non conosce. Con sicurezza, poichè non si adduce in pericolo alcun innocente. La sua risposta altro esser non dee, che un indizio per ben formare un processo, e non già un fondamento per pronunciare una sentenza. Inoltre non v'è apparenza, che il Torturato sia per nominare giammai un innocente. Con qual fine ciò farebbe egli? Sa che nominando per Complice uno, che veramente nol sia, nè quello ad alcun pericolo espone, nè se stesso libera dalla pena; ma farà bensì, ove trovisi, ch'egli ha mentito, rimesso nuovamente su la Tortura per averne una più sincera risposta. Egli s'appiglia pertanto all'unico mezzo che gli s'offre di risparmiarsi i minacciati tormenti: confessa la verità, e nomina soltanto il vero Complice.

Così avviene relativamente alle circostanze del delitto, le quali saper importa alla pubblica sicurezza. Se egli ricusa svelarle, se accresce

fce così la propria pena, n' è sua la colpa, non del Giudice, nè della Legge (47).

III.

(47) Sembra quì, che il Sig. di Sonnenfels si sia lasciato sedurre dall' altrui opinione, anzichè esaminar la cosa con quegli stessi ben ragionati principj, co' quali ha dianzi confutato generalmente l' uso d' interrogar fra tormenti.

Antonio Matteo, e dietro lui Paolo Rifi convengono, che in questo caso possi esser lecita, mediante alcune ben fondate cautele la Tortura; ma con buona pace di questi Scrittori, io non so, come dalle loro premesse si possa con ragione dedurre una tale conseguenza.

Egli è vero, che le prescritte cautele mettono al sicuro i Giudici dal pericolo di tormentare ingiustamente un innocente; ma, se l' uso de' tormenti, come da essi fu dimostrato, non è un mezzo sicuro, nè giusto per risaperli la verità negli altri casi, perchè mai lo potrà essere nel caso presente?

Un uomo, che abbia accusato se stesso colla propria spontanea confessione, pare certamente che con molto maggiore facilità debba accusare gli altri, nominando i Complici. Se ciò non eseguisse, convien dire, che il suo silenzio dipenda da qualche intimo, e ben fermo sentimento d' affezione, che determini la di lui volontà fino al punto di preferir l' altrui bene a se stesso. Or, se questo è il principio della sua ostinazione, non farà più probabile, ch' egli obbligato dalla violenza de' tormenti (ove loro non possa resistere) nomini qualche suo nimico, sebbene innocente, piuttosto che cedere a sì forti sentimenti, col palesare il vero Complice?

Solo in questo caso cederà egli anche il reo più robusto? Solo in questo caso la forza del dolore farà dire il vero?

Che se l' accusato fosse soltanto convinto, e non confessò, come mai si potrebbe sperare con ragione, ch' ei volesse indurli a palesare i Complici d' un delitto, di cui egli appunto sarebbe per mezzo loro pienamente convinto, mentre forse si lusinga di non esserne convinto ancora?

Il solo colpevole silenzio poi pare, che non dia un diritto molto ben fondato per tormentar un reo, onde costringerlo ad essere accusatore dell' altrui reità; poichè il fine di scoprire il vero Complice dipendendo sempre da un mezzo violento, incerto, e pericoloso, qual' è l' uso de' tormen-

III.

Se la Tortura venga abolita,
qual altro mezzo le si debbe
sostituire? (48)

Eccomi a quella quistione, che ed è in se
stessa di somma importanza, e sembra
esser-

ti, non farebbe perciò mai atto a produrre il proposto effetto, cioè, di avere un indizio certo, o probabile dell' altrui reità.

Nè lo stabilire, che la di lui risposta altro non debba poi valutarfi, che come un indizio per ben formare un processo, e non già come un fondamento per pronunciare una sentenza, può essere una cautela bastevole ad impedir la calunnia; imperciocchè siccome farebbe questo un rimedio, il quale ad altro non servirebbe, che a indebolire gli effetti, e non le interne incomprendibili cagioni della vendetta animata dalla violenza, così si lascerebbe tuttora aperta la strada a un male assai pericoloso, cui il rimedio stesso non farebbe abbastanza efficace a risanare.

Ciò che qui si è detto riguardo all' uso della Tortura per iscoprire i complici, si applica facilmente all' uso della medesima per iscoprire le circostanze del misfatto.

Per altro lo stesso Chiariss. Autore nell' antecedente paragrafo, consiglia di non mai usar la Tortura per qualunque siasi delitto. *Nota dell' Autore delle Osservazioni che leggonsi in fine di questo Volume.*

(48) La più convenevole risposta a coloro, che fanno tale quistione farebbe di dir loro: Prendasi ad imitare l' esempio di quelle Nazioni, presso le quali, sebbene non sia mai stata conosciuta la Tortura, o siane stata quindi abolita; ciò non ostante la Giustizia Criminale ha esattamente il suo corso. Ma tale risposta è abbastanza ovvia, perchè ognuno di per se la immagini, perciò mi ristringerò a fare su quest' oggetto alcune riflessioni, che non sembreranno certamente superflue.

esserlo ancor maggiormente, poichè dalla risposta che ad essa si dà, dipende quasi interamente la decisione di quanto precedentemente s'è detto. = Se la Tortura si abolisse, qual cosa in suo luogo sostituirsi potrebbe? = Tal questione ha due aspetti, e in amendue dee risolversi; cioè relativamente all'esame, e relativamente alla sentenza.

§. XXIII.

Qual norma per l'avvenire debbesi tenere negli esami?

Quando abolita venga la Tortura l'esame esigerà dalla parte de' Giudici maggiore accortezza, e nel formare il processo usar dovranno essi ogni possibile cautela, e pazienza. Nè, ciò dicendo io, immagino di rimproverare ai Tribunali, che meno accorti sieno, men cauti, e soverchiamente precipitosi; ma negar non si può altronde, che la Tortura generalmente non favorisca la precipitazione de' Giudizj, e la poca abilità de' Giudici. La sollecita diffidenza che le leggi di SUA MAESTA' fanno scorgere in ogni incontro relativamente ai Tri-

bunali subalterni, conferma la mia asserzione; e questi Tribunali subalterni appunto io prendo di mira, quando dico, che quindiinnanzi far si dee una più matura scelta delle persone, che ad essi si destinano. E' egli forse necessario che fiavi un sì gran numero di Tribunali subalterni, che siane anche ne' piccoli borghi, ove sovente si destinano a Giudici i Fabbri, i Macellaj e altra simil gente? Potranno questi sì moltiplicati Tribunali far sì che meglio rendasi la giustizia? Anzi; ciò non otterrebbe si più sicuramente, ove le spese necessarie a sì gran numero di Giudici, tra pochi si dividessero? Essendo questi ben compensati, sceglier potrebbero agevolmente a tal carica persone d'ingegno, d'esperienza, e d'una capacità conosciuta. Non farebbono allora sì facilmente soggetti a diverso Tribunale i complici, richiederebbono minor giro, e grandemente abbreviati ne farebbono gli ora interminabili processi di complicità. Potrebbe si fors'anco, ove a degni uomini i Tribunali venissero affidati, conceder loro libera facoltà di far eseguire le sentenze senza attenderne la sovrana conferma; il che, come difatti sovente avviene, dee sommarmente prolungare i processi criminali. Se

Se ad abolir si venga la Tortura, raccomandar bisogna colla maggior premura ai Tribunali d'usare tutta la possibile cautela, e più ancora la pazienza, onde non ismarrire il filo, che guidar li deve nell' incertezza, in cui li mette la contraddizione tra le risposte degli accusati, e gl' indizj della loro reità. Io confesso nuovamente in questo luogo ciò di che altrove già convenni. V' hanno de' casi, ne' quali si smarrisce l' intelligenza del Giudice, come il piede del viandante in un deserto, ove non v' ha sentiere, e di cui non iscorgesi il termine; ma questi casi non sono sì numerosi quanto altri per avventura s' immagina; e in minor numero ancora son quelli, ne' quali forti e gravi indizj non concorrano. Che cosa è l' indizio secondo le leggi? E' una circostanza, che forma una connessione tra l' accusato, e'l delitto. Questa connessione è immediata, e vicina, ovvero mediata, e lontana: essa è vera, o apparente. Tiene pertanto il Giudice il primo anello d' una catena, a cui d' anello in anello può tener dietro. Secondo la natura degl' indizj, che una vicina, o lontana connessione formeranno, se questa connessione è vera, farà egli alla fine

condotto al delitto; cioè farà convinto che l'accusato è il delinquente, e potrà allora, senza timor d'ingiustizia, pronunciar la sentenza. Ma se la connessione farà soltanto apparente, seguendo egli la serie delle circostanze, giugnerà finalmente al punto, in cui la catena termina, senza che connesso al delitto siane l'ultimo anello: farà questa allora una prova evidente della falsità degli indizj, e dell'innocenza dell'accusato.

Il sollecito e cauto uso di questa maniera d'esaminare, la cui esecuzione a Giudici esperti non dee riuscire difficile, farà in tutt' i casi conoscere la loro rettitudine. E come per una parte risparmierà sempre all'innocenza la pena d'un'interrogazione tormentosa, e talora eziandio una menzogna *Suicida*; e libererà i Tribunali dalla necessità d'usare una sovente inutile crudeltà, e di proferir un'ingiusta micidiale sentenza; così dall'altra parte la prontezza, e l' più sicuro procedere negli esami diverranno il terrore del vizio. Una fronte di bronzo, con cui arditamente neghi il delitto, la forza de' muscoli, e de' nervi non difenderanno più il reo: lo sguardo del Giudice lo farà tre-

ma-

mare ; poichè le menome circostanze gli serviranno di face onde rischiarlo , e condurlo a divisare il delitto , anche in mezzo alle tenebre , in cui si sarà avvolto.

§. XXIV.

Come abbiassi a contenere con coloro , contro de' quali stanno forti indizj , e che però non confessano ?

COmmettonsi talora de' misfatti , contro de' quali ogni ricerca , ogni sollecitudine dell' umana prudenza riesce vana : quasi direbbesi , che siasene riserbato il castigo il Tribunale dell' Altissimo . In tali casi può avvenire che sufficiente prova non siavi per condannare l' accusato ; ma che altronde l' assolverlo troppo grave pericolo minacci alla pubblica sicurezza ; come se , a cagion d' esempio tratto dalle leggi istesse , il reo altri delitti , o punibili circostanze di gravissimi misfatti confessato avesse , ovvero fosse stato di ciò legalmente convinto ; oppure se l' attual suo metodo di vita confrontato coll' antecedente facesse scorgere in lui una persona pericolosa alla società . In questi , e

simili casi, propriamente parlando, non possono aver luogo i castighi fissati dalle leggi contro il delitto, di cui sospettasi reo; ma la difesa della pubblica sicurezza ben giustifica il Giudice se vi provvede in guisa che temer più non ne debba gli affalti. Io convengo in ciò col Cancelliere del Reggenza dell' Austria inferiore, che contro tali accusati proceder si debba nella maniera prescritta al §. 29 del 30 articolo delle Ordinazioni Criminali.

SONNENFELS.

SUP.

SUPPLICA APOLOGETICA

A S. M. I. R. A.

DEL SIG. DI SONNENFELS.

SUPPLICA APOLOGETICA

A. M. I. R. A.

DEL SIG. GI. SOMMERHUIS.



DEgnossi la MAESTA' VOSTRA I. R. A. con Decreto de' 22. Agosto 1775. ordinarmi , che in avvenire ne' miei insegnamenti più trattar non dovesti della Tortura , e della pena di morte . Per ragione del mio impiego , come per inclinazione del mio cuore , mi sono sempre fatto un inviolabil dovere di prestare un' ossequiosa ubbidienza alle Leggi ; ed è Legge per me ogni decreto , che porta in fronte il facro Nome di VOSTRA MAESTA'.

Ma questa ubbidienza , di cui e dalla Cattedra , e ne' miei scritti ho sempre parlato col più vivo zelo , cui ho sempre inculcata a' miei uditori , facendo loro scorgere in esso il fondamento della socievole rettitudine , e che esige da loro come un carattere distintivo della Scuola di Sonnenfels ; quest' ubbidienza , dissi , non toglie in alcun modo la libertà di fare innanzi al Trono della MAESTA' VOSTRA una rispettosa rappresentanza , cui molte ragioni giustificano.

Il supremo Decreto non solo contiene un ordine , che mi s'ingiunge , ma eziandio mi rimprovera un' appostami disubbidienza , e un' asserzione non solo insufficiente , ma ben anche pericolosa ; rimprovero , a cui sarei stato ben più sensibile , se meritato l'avessi .

Le parole del Decreto , su le quali debbo principalmente giustificarmi , son queste . = „ Ci „ è pervenuto , che tuttavia s'insegnano , e si „ stampano alcune asserzioni di Politica , le „ quali alle promulgate Sovrane Leggi diretta- „ mente s'oppongono , e sono in se stesse pe- „ ricolose . Tali sono , a cagion d'esempio , quel- „ le proposizioni , nelle quali si rigetta la Tor- „ tura , ed altre , in cui tutte le pene di Morte , „ contro ogni divina ed umana Legge , si disap- „ provano ; proposizioni già alcuni anni addie- „ tro , disapprovate e ritrattate “ . =

Io pertanto , secondo queste parole , ho ar-
rischiate

I. Proposizioni , che direttamente oppo-
nonsi alle promulgate Leggi Sovrane .

II. Proposizioni , che in se stesse sono pe-
ricolose .

III. Ho disapprovata la Tortura , ed ogni
pena

pena di Morte, contro tutte le divine, ed umane Leggi.

IV. E ciò ho fatto, sebbene tali proposizioni sieno state già alcuni anni addietro disapprovate e ritrattate.

Non può essermi indifferente il comparire agli occhi della MAESTA' VOSTRA qual suddito restio alle Leggi, e quale sconsiderato maestro; nè indifferente può essermi il comparir tale presso la posterità, la quale, mentre contemplerà con maraviglia l'epoca del Governo TERESIANO, e fra gli altri illustri avvenimenti ammirerà l'avanzamento delle Scienze, e del Buon-Gusto, volgerà forse ancora lo sguardo sopra di coloro, che le servirono di stromento per sì felici cangiamenti. Porto speranza d'esser io pure annoverato fra questi; e non dissimulo il vivo mio desiderio di poter tramandare il mio nome senza rimprovero sino a que' tempi.

I. Se mitigar si potesse la prima delle accennate accuse; se in luogo di dire che le mie proposizioni *s'oppongono direttamente alle promulgate Leggi Sovrane*, dir si volesse, che non s'accordano colle promulgate Leggi Sovrane; io non solo ne converrei, ma oserei pur dire
di

di non aver altro fatto , che quanto convienfi allo scopo dell' assegnatami Cattedra , secondo le istruzioni espressamente significatemi da un ordine della M. V.

Le mie asserzioni non sono coerenti alle conosciute Leggi Sovrane : vale a dire , che queste non mi hanno servito di norma ne' miei scritti . E quale Scrittore v'è mai di coloro , che or più si leggono in materie politiche , che così non abbia fatto a principio ? Dunque Montesquieu , a cagion d'esempio , non avrà fatto un gran dono agli uomini , scrivendo *lo Spirito delle Leggi* , e senza ragione farà immortale il suo nome , poichè egli in vece di scegliere per norma la Legislazione ricevuta , ha voluto dettarne egli stesso i principj ! *Sully* , e *Fortbonnais* (per nominare alcuni de' più grand' uomini) quegli nelle sue *Memorie* , questi nelle sue *Riflessioni* scriver dunque doveano della Finanza soltanto come Storici ; e non mai pubblicarne le Leggi fondamentali per emendarla !

Doveano dunque essere proibiti in Francia i loro libri ; que' libri , ai quali , ove si trattasse di Finanze , come a un oracolo si ricorre : Dovean'

vean' essere interdetti in que' Regni, ove cogli usi ricevuti non s' accordano, cioè in ogni luogo!

Nè solo degli Scrittori io parlo, ma tra i Professori eziandio, chi mai dalla Cattedra cose detta, e insegna che costantemente s' accordino colla pratica de' Tribunali? anzi chi v'è, oso dire, le cui proposizioni quasi ad ogni passo non combattano di fronte gli usi ricevuti? Quante volte il Professore nell' esporre qualche stucchevole *Titolo* del così detto *Diritto Civile*, dopo d' essersi moltissimo affaticato, e dopo d' avere stancata l' attenzione degli Scolari, quante volte, dissi, non conchiude egli con queste parole: *sed hoc in foro non obtinet*, e più sovente ancora con queste altre: *sed in foro contrarium obtinet?*

Ciò pertanto, che non è meritevole di rimprovero ne' Professori, che trattar denno la Giurisprudenza storica, cioè la sola esposizione delle promulgate leggi, quanto meno il farà in coloro, che alle sorgenti istesse della Legislazione rimontano, e dirigono i loro uditori nella Giurisprudenza filosofica? Siami lecito chiamare con sì glorioso nome una scienza, alla cui dignità niente denno togliere le limitate mie cognizioni.

zioni. E tale è difatti quella che insegno, ef-
fendone propriamente consacrata la prima Parte
a sviluppare le massime fondamentali della Pru-
denza Legislatrice per l'interno regime degli
Stati.

Or tali massime, secondo il sistema della
Cattedra che io occupo, esser doveano univer-
sali, com' esser lo deve ogni teorìa, senz' alcun
rapporto particolare a questo, o ad un altro
Stato; e tali dovean essere da usarsi, secondo
le varie circostanze, a Roma come alla Cina,
e in Isvezia come in Francia: altrimenti tutto
svanisce il vantaggio, che ricavarfene mai po-
trebbe.

Era ben chiaro, che per gl' insegnamenti
miei la crescente gioventù doveva esser istruita
non nel Sistema attuale delle Leggi, ma nel
possibile; e non l'esistente Costituzione studiar
dovea, ma bensì tali cognizioni acquistare,
per le quali, ove avesse avuta mano ne' pub-
blici affari, potesse divisare la necessaria con-
nessione e i rapporti di tale Costituzione. Io
oserei dire, se la mia capacità corrispondesse
al mio zelo, che i miei scolari un giorno dovreb-
bono essere in istato di formarfi de' principj,
co'

co' quali Airigerfi nella pratica, e dell' attuale sistema scoprire i difetti, ed emendarli. Sotto questo aspetto io confiderai le cose fin da quel tempo, in cui, per clementissima Sovrana elezione, ottenni la Cattedra delle Scienze Politiche; e una Dichiarazione, di cui ben presto mi trovai in neceffità di supplicare la MAESTA' VOSTRA, ben mi afficurò che non m'era ingannato.

Nè la prima volta è questa, che la lettura delle scienze Politiche deve così difenderfi. Inforse, fra le altre molte, nel 1767. contro di essa un' accusa fortissima, e ben per me pericolosa. Gli articoli di essa, che prendevano di mira le stampate mie asserzioni, erano a un dipresso del medesimo tenore, che quei dell' accusa presente: dicevasi che le proposizioni mie erano pericolose, perchè opposte alla pratica.

La mia giustificazione fu tutta opera allora della Sovrana Vostra Clemenza; ma prevedendo l'avvenire, ben sentii, che non dovea trascurare la prima occasione, che presentata mi si fosse di mettermi al coperto di siffatte accuse, che in seguito contro di me si potessero nuovamente suscitare. Nè guari andò, che mi s' offrì

que-

questa occasione , allorchè m'ordinò la M. V. di metter mano alle due ultime Parti delle mie Prelezioni .

Esposi allora diffusamente la perigliosa situazione d'un Professore di Politica , da cui contraddittorie e impossibili cose chiedonfi , or di seguire semplicemente la Teoria , or di prendere a norma la Pratica .

Supplicai perchè fosse con supremo Decreto deciso , „ se io doveva scrivere le mie Prelezioni coerentemente alla Pratica , che avea „ sott' occhi , ovvero secondo que' principj che „ più giusti pareanmi , senza punto badare se „ questi fossero conformi alla presente Costituzione , oppur le si opponessero “ .

E la decisione clementissima , che da V. M. fu di ciò ottenni , mi prefisse la norma , che seguir dovea , col ripetere ne' medesimi termini la seconda parte dell' inchiesta da me fatta .

Ben lungi pertanto dal dovermisi apporre a delitto , se colla pratica attuale non concordano le mie proposizioni , riconoscere si deve che io così facendo , meglio adempio ai doveri del mio impiego , ed eseguisco i non equivoci ordini di V. M. : bensì a ragione mi s'im-

s'imputerebbe a colpa, se da questi mi dilungassi.

Se la sola differenza tra la Teoría, e la Pratica somministrar potesse un fondamento per condannare le mie proposizioni, tal condanna non solamente cadrebbe su ciò ch'io scrissi della Tortura, e della pena di Morte; ma su cento altre mie proposizioni del pari, che alla Pratica attuale punto non s'uniformano. Ma ora principalmente ricercar si deve,

II. Se le surriferite proposizioni sono in se stesse pericolose.

L'idea del pericolo in questa rappresentanza non altra puol' essere se non che „ venga per „ ciò diminuita l'autorità delle Leggi, che sono „ attualmente in vigore; e venga forse ad insinuarvi il germe della disubbidienza nel cuore di chi legge, e di chi ascolta“.

Ov' io solo scorgeffi la menoma apparenza, che tal effetto derivar potesse dalle Lezioni di Politica, ho bastante coraggio per rappresentarmi i doveri di cittadino, ed io il primo alzerei contro di esse la mia voce. Ma perchè un sì tristo effetto avrebb'egli a temersi da questo scritto più tosto, che da cent'altri, che dicono

le medesime cose? Perchè, a cagion d'esempio, una proposizione su l'incertezza della Tortura, stampata in un foglio, che si distribuisce in occasione dell' Esame degli scolari, farà maggiore impressione che le Opere di *Grozio*, di *Bodino*, di *S. Real*, dell' *Autore delle Memorie di Brandeburgo*, di *Montesquieu*, di *Beccaria*, e di tant' altri? perchè produrrà un effetto maggiore, che le pubbliche Gazzette, che rapportando l'abolizione della Tortura fatta or in questo, or in quel regno, commendano ed esaltano a cagion di ciò la saggezza e l'umanità di que' Principi? Quelle Opere son presso tutti: queste Gazzette leggonfi tuttodi perfino dal Legnajuolo, e dallo Stagnajo; eppure non s'è pensato mai di toglierle loro, come nocevoli e pericolosi scritti.

Quanto meno adunque possono far temere per l'autorità delle Leggi quelle proposizioni generali, nelle quali cautamente s'evita ogni rapporto, ogni applicazione che offender possa le Leggi Nazionali? Se il Professore pretendesse di dare l'opinione sua come una regola generale; se osasse erigerfi in censor delle Leggi, se orgoglioso, come Roma un tempo, segnar volesse

lesse un cerchio intorno ai Re, da cui mai non doveffero uscire; se dicesse: questa è la linea della saggezza e del giusto, e tutto ciò che se ne allontana è ingiustizia, e stoltezza: potrebbe allora esser fondato il timore. Ma quando all' opposto si raffrena e si trattiene il leggitore, e lo scolare dal farsi giudice su le leggi ricevute; quando gli si dimostra, che non può mai l'uom privato portar di esse un giudizio ben ragionato e retto; „poichè il solo Legislatore trovasi in quel sublime loro, daddove tutti scorge i rapporti delle circostanze, che il provvedimento d'una Legge esigono“ (1), svanisce allora ogni pericolo: il savio cittadino sottomette il giudizio suo alla saggezza delle Leggi; e s'accresce l'autorità di queste a misura che l'uomo impara a diffidare del proprio giudizio.

III. Appoggiato pertanto alle determinazioni della M. V., ed avendo sì ben divisati i limiti, tra' quali contenermi doveva, ho nuovamente proposte quelle ragioni, che mi sem-

G 2

brano

(1) Fondamenti della Scienza Politica I. Parte, §. 76.

brano convincenti contro la Tortura, e la pena di Morte.

Potrei perciò omettere di giustificarmi su questa parte delle accuse datemi, poichè abbastanza mi giustifica quanto ho detto pocanzi. Ma tali parole s'aggiungono, ove mi s'opponne che escludo la pena di Morte, che quasi mio malgrado m'arrestano ad esaminarle, come pure attratta avranno l'attenzione della M. V. nel leggere la datami accusa.

Io disapprovo adunque ogni pena di Morte contro tutte le divine, e umane Leggi? tutte le pene di Morte? Come! ho io dunque tentato di strappar di mano alla Giustizia la spada, eziandio quando la difesa della pubblica sicurezza necessaria rende la morte dello sceelerato? eziandio, ove se un momento solo di vita gli si conceda, tosto lo Stato a nuovi perigli s'espone? Sarebb'egli dunque sicuro sotto lo scudo dell'opinion mia l'autore d'una sollevazione? Ma come mai possono tali conseguenze inferirsi dagli scritti di uno, il quale in mille luoghi asserisce: „che ove la difesa della pubblica sicurezza indispensabile rende del malfattore la morte, può e deve allora la Giustizia alzar

alzar contro di esso la spada sua (2) “? Non so se i miei contraddittori avran coraggio di sostenere agli occhi della Sovrana Clementissima la contraria proposizione; cioè „ che anche ove la difesa della pubblica sicurezza indispensabile non renda del malfattore la morte, possa ciò non ostante la Giustizia vibrar contro di lui la sua spada“.

Nè il solo caso è questo, ov' io la necessità della pena di Morte approvo, e sostengo; ma non trovo, come i Draconi de' passati tempi, e de' nostri dì, questa necessità in ogni luogo, e per ogni delitto. In sostegno dell' opinione mia qui solo addurrò il testimonio d' un' uomo insigne, la cui profonda cognizione delle Leggi è conosciuta abbastanza: „ non è giusto, dice egli (3), che chiunque commette un delitto, punito sia colla morte; ma allora solo con essa punir si deve, quando in altra guisa sovvenire non si può alla pubblica salvezza“.

Non è dunque vero, che io abbia in tutt' i casi disapprovata la Tortura e la pena di Mor-

(2) Fondamenti ec. I. Parte §. 349. III. Edizione tedesca.

(3) Martini de Jure Civitatis. §. 156.

te; anzi contro Beccaria ho sostenuto esser diritto de' Principi di punir colla morte i delinquenti (4).

Inoltre io non ho mai mossa quistione su la pena di Morte relativamente al diritto d'infliggerla, ma solo riguardo all' esecuzione. Io non ho mossa mai tal quistione: = il Principe ha egli diritto d'infliggere la pena di morte =? ho bensì ricercato: = qual pena è più atta a frenare il malfattore? La morte, ovvero un lungo, aspro, e pubblico lavoro =? Tali ragioni, che almeno all' intendimento mio sembrarono preponderanti, mi determinarono per l'ultima parte; e in questi termini espressi il sentimento mio (5): = il lavoro adunque è agli occhi del colpevole un mal maggiore della morte istessa: farà dunque un più forte preveniente motivo onde trattenerlo dalla trasgression della legge, ed avrà perciò un' efficacia maggiore: l' esempio d'un faticoso e aspro lavoro, che duri quanto la vita, la prolungazione d'un' esistenza misera e tormentosa, possente farà più d'ogn' altra pena,

(4) Fondamenti ec. §. 348.

(5) Fondamenti ec. §. 351.

pena, e questa maniera di castigo farà al bene universale della società più vantaggiosa.

Le proposizioni che s' esposero per gli esami, e che in buona parte, per la protezione della M. V., solennemente si sostennero, furono costantemente uniformi al Libro, su cui insegno nella pubblica Scuola; se non che talora erano più diffusamente esposte, talora espresse più ristrettamente; ma sempre aveano riportata l'approvazione della censura.

IV. Quest' ultima circostanza basta a difendermi dall' accusa, che mi si dà in ultimo luogo, cioè che le mie proposizioni sono state già alcuni anni addietro disapprovate, e ritrattate.

Per l'esperienza di molti anni ho imparato a ben distinguere le mormorazioni di coloro, che non onorano della loro benevolenza le Scienze Politiche, dai Decreti emanati dal Trono. Se bastano le prime a disapprovare le opinioni mie, può certamente dirsi, che sono state sempre disapprovate, e che fors' anche oggidì lo sono. Ma fino a che degnasi clementissimamente la M. V. di dare per la mia Cattedra un' immediata direzione, io non curando punto le private Tagnanze contro di essa, limiterò uni-

camente la rispettosia mia ubbidienza a ciò che come una determinazione di V. M. mi farà significato.

Or io oso sfidare gli avversarj miei di tutti metter sossopra gli Archivj per mostrarmi que' vantati Decreti, in virtù de' quali sia stato imposto al Professore delle Scienze Politiche di cangiare le proposizioni, di cui si tratta, o qualunque altra.

Io voglio usar con loro tutta la sincerità, sebbene altrettanto da loro aspettare forse non mi debba. Confesserò d'aver ricevuto un Decreto (in occasione delle summentovate datemi accuse), il quale imponevami, che frenar dovevsi la mia troppo grande libertà nello scrivere (6). In questo Decreto però, espresso con parole indeterminate, trattasi, non d'alcuna proposizione in particolare, ma di tutte in generale; e ad esso diede motivo l'esser io stato accusato presso la M. V., che pubbliche faceva colla stampa le mie proposizioni senza l'approvazione della Censura. Fu perciò decretato che in avvenire a tutte le Censure dovevsi esser soggetto.

(6) Decret. 1. Agosto 1767.

getto. Ma facil cosa mi fu il giustificarmi presso la M. V., coll' addurre gli Ordini, ossia le Leggi relative alla stampa, secondo le quali nulla, nemmeno il più inconcludente biglietto, stampar si può senza l'approvazione della Censura; e restava con ciò dimostrato fuor d'ogni dubbio, che cosa alcuna io non aveva potuta mai pubblicare senza averne ottenuta prima l'approvazione.

E siccome nel difendermi non tacqui il pericolo, a cui esponevami il mio dovere, n'ebbi in riscontro, che V. M. clementissimamente accordavami „la libertà di proporre senza alcun riguardo alla Pratica quelle massime politiche che io riputava le più vere (7)“. Parole, che mettono la libertà del Professore ne' suoi diritti, e accennano un' approvazione, contro cui nulla più dovrebbesi opporre.

Mi permetta la M. V. (nè nascane verso di me sospetto di vanagloria) che io possa qui rammemorare gli onorifici Decreti, che allora ottenni, quando presentai le altre due Parti de' miei *Fondamenti delle Scienze Politiche*. Nè

come

(7) Desr. 21. Nov. 1767.

come un meritato premio io li confidero , ma bensì solamente come un prezzo proposto alle dovute mie continue fatiche .

Uno di questi Supremi Decreti prescrive per libro scolastico a tutte le Cattedre delle Scienze Politiche la nuova edizione del mentovato mio libro (8). Il secondo mi significa il Clementissimo Sovrano aggradimento sì della prima , che della seconda Parte (9) . Or come è egli possibile , che questi libri , i quali dopo il nuovo Codice TERESIANO si pubblicarono , e contenevano ben espresse e circostanziate le opinioni , delle quali si tratta , sieno stati quinci onorati coll' approvazione di V. M. , e destinati ad istruzione e norma della gioventù ; e quindi ne sieno state disapprovate , e ritratte le proposizioni ? Io lascio a' miei avversarj medesimi a conciliare queste contraddizioni col rispetto , che denno alla saggezza della M. V.

Un anno dopo la pubblicazione del mio libro , uscì alla luce per ordine di V. M. il libro del Sig. Consigliere *de Martini* , intitolato

Jus

(8) Decr. 22. Agof. 1769.

(9) Decr. 22. Dic. 1769.

Jus Civitatis, in cui, riguardo alla Tortura, contienfi la seguente proposizione: *Hinc tortura generatim remedium veri eliciendi ineptum est, adeoque etiam illicitum* (§. 158.). Questa proposizione, sebbene sì chiaramente e liberamente pronunziata, non fece punto che il suo libro non fosse assegnato come libro scolastico del Diritto Pubblico a tutte le Cattedre negli Stati Ereditarij Austriaci, e con eguale applauso accettato non fosse dagli stranieri.

Se io osassi accostarmi più da vicino al Santuario delle sublimi viste di V. M., e se colla face della congettura mi fosse lecito di penetrar nell' avvenire, oserei pur dire, che sembrami di vedere la M. V. occuparsi del pensiero di eliminare una volta la Tortura dal Codice delle Leggi, il cui necessario rigore ha tanto costato alla bontà illimitata del Vostro Cuore; e direi anche che questa libertà concessa, anzi comandata ai Professori, è quasi una previa disposizione, con cui disporre la maniera di pensare ad un cangiamento, a cui forse segrete circostanze ancor s'oppongono.

Io già immagino, che avranno esecuzione i disegni Vostri, e che le congetture mie di-

ver-

verranno certezza ; e ciò mi anima a parlare non solo in mia difesa , ma eziandio a vantaggio dell' umanità , e a manifestare il desiderio mio , che il progettato cangiamento s'affretti e si compia . Io non esclamo all' ingiustizia : io non tendo direttamente a far con istrepito abolire ciò ch'è stato sì lungamente in uso ; io non favorisco punto il malvagio ; ma tremo solo per l'innocente , cui costringe il dolore , anzi la vista , il pensier solo della Tortura a privarsi della vita per mezzo d'una menzogna ; mentre i robusti nervi del malvagio lo sottraggono sovente dal meritato castigo : io desidero soltanto d'udire i Giureconsulti su di ciò , e con giusta bilancia pesare le loro ragioni .

Tanti celebri nomi d'ogni età , un Grozio , un Montesquieu , un coronato Federico , un Beccaria , l'uso dell' antica Roma , l'esempio di molti Legislatori del secol nostro , e l'approvazione , con cui loro applaude l'Europa intera ; tante opere in questi ultimi anni pubblicate , alle quali nulla potè opporsi , o nulla almeno di ragionevole fu opposto , non debbon' eglino tutti questi motivi destare almeno un fondato dubbio ? e destandolo , secondo la Legge

eterna della Religione e della Morale , non denno eglino sospendere l'uso della Tortura e della pena di Morte , sino a tanto che la quistione per una parte o per l'altra venga decisa , e sciolto il dubbio ?

Non v'ebbe forse mai quistione più importante di questa , nè che più meritasse d'esser trattata alla presenza stessa della sacra Autorità de' Principi . Non è questa una specolazione inoperosa , non è una di quelle scolastiche opinioni , intorno alle quali , qualunque sentenza s'abbracci , lo stesso sempre ne risulta per la Pratica . Molto sangue innocente ingiustamente sparso può essere la conseguenza funesta d'un' erronea decisione . Il mondo , che volge attento lo sguardo ad una Principessa , cui ammira , riceverà di buon animo da' labbri suoi la soluzione di questo dubbio ; che forse non per altro è dubbio ancora , se non perchè alle ragioni , ed all' autorità de' grand' uomini si può ancora opporre il Codice TERESIANO .

AUGUSTISSIMA SOVRANA ! Egli è colla più viva fiducia che oso implorare la M. V. pel santo nome dell' innocenza , e per la sensibilità del Vostro cuore , ch' è dell' innocenza
il

il più sacro asilo . Degnisi ELLA d'ordinare un maturo esame d'amendue le quistioni , in cui i difensori della Tortura e della pena di Morte , chiunque sian' essi , le loro ragioni producano ; e a me sia concesso di fare altrettanto . Non altro sia lo scopo di questo esame , che di trovare il vero , di convincere l'una o l'altra parte , e di tranquillizzare l'animo di V. M. Sbandiscasi pertanto dagli scritti , che verseranno su quest' argomento , come dalle discussioni , che su di esso farannosi a viva voce , ogni aspra maniera , ogni ostinazione , ogni odio . Colui eziandio , che avrà men vevoli ragioni da produrre , non lascerà d'essere a parte della gloria di chi sarà vincitore , perchè avrà cooperato a rischiarare e a sciogliere una sì importante e sì difficile quistione .

Nè mi sgomento io già per lo ingegno mio limitato , e perchè a deboli e tremanti mani affidata sia la causa dell'umanità . Animar mi sento da una viva speranza , che lo zelo mio mi renderà in quest' occasione maggior di me stesso , e che la Provvidenza opererà la salvezza per la mano del debole , acciò si riconosca ch' è tutta opera sua .

Da

Da qualunque lato cada la favorevole decisione , io protesto a piedi della M. V. , che , se farò convinto dell' error mio , ritratterò alla presenza del mondo tutto quanto ho scritto dianzi ; e che che ne avvenga , pubblicando io le ragioni , che me dell' opinion mia hanno persuaso , ne avverrà sempre , che l' Europa , dissipando i suoi dubbj , dovrà a TERESA il suo rischiaramento .

Oh ! fofs' io fortunato abbastanza da far valere le mie ragioni innanzi al Trono ! tutti tengono per fermo , che la M. V. determinerebbesi ad una decisione dettata dalla tenerezza del cuore , dalla coscienza , e dalla bontà .

Sono fino alla morte ec.

SONNENFELS.

OSSERVAZIONI

SOPRA L'USO

DELLA TORTURA.

Quam saepe est grave, arduum, difficile antiquas, & inveteratas consuetudines expugnare? terribile illæ in civitatibus aliquando tyrannidem exercent: fierique potest, ut plus ex hominum pervicacia, quam præsentis malo more, periculi, atque incommodi sit metuendum.

Schultingius apud Maty. Essai sur l'usage, pag. 116.



Antichissima è la quistione: se sia giusto, o no l'uso della Tortura, che si pratica ne' Giudizj Criminali.

Molti valenti Filosofi penetrati da' giusti sentimenti di umanità hanno in ogni tempo fatto sentire con tutta la possibile energia gli inconvenienti non meno, che l'ingiustizia d'una pratica così crudele: all' incontro diversi Criminalisti si sono sforzati di dimostrare, coll' esempio dell'uso di altre nazioni, e coll' apparente motivo del pubblico bene, la necessità, e l'utilità della medesima, senza riflettere, se fossero legittimi, o no i di lei fondamenti.

Ma perchè la sola filosofia disgiunta dalle nozioni forensi non poteva bastare a dileguare tutti gli obbietti opposti da' Pratici, come la nuda cognizione delle pratiche forensi non era valevole a conciliare, dietro le saggie massime de' Filosofi, gli atti della pratica stessa, tale quistione è rimasta tuttora indecisa.

A me però guidato da quella luce di verità,
che

che i Filosofi hanno sparso fu di questa materia ,
 esaminata avendo le obbiezioni de' Pratici , e i
 diversi casi , ne' quali si sogliono usare i tor-
 menti , pare di non aver trovato fondamento
 alcuno , che possa in verun caso giustificare , nè
 l'utilità , nè la necessità d'una tal pratica .

L'oggetto di tal atto , considerato in tutta
 la sua estensione , ad altro non è diretto , che
 ad iscoprire la verità : ma se la forza del do-
 lore possa esser atta a conseguire il fine pro-
 posto , lascio , che ciascun uomo di buon senso
 lo decida .

Per me son persuaso , che per quanto si
 sforzino alcuni di dimostrare l'utilità della Tor-
 tura , anche coll' esempio de' casi , ne' quali l'uso
 di essa ha fatto scoprire de' delinquenti , che
 forse altrimenti farebbero rimasti impuniti , non
 potranno però essi egualmente negare , in vista
 di altri esempi , che col mezzo della medesima
 non siano andati esenti dal castigo dei rei , e
 non sieno stati sacrificati degl' innocenti (1) .

H 2

Egli

(1) Tous les Tribunaux (dice Mr. Roques) ont mille , &
 mille preuves de cette vérité . Celui qui voudroit écrire le
 martyrologe de la Torture auroit sûrement un gros volu-
 me à composer .

Leggansi i funesti esempi portati dal Grevio nella celebre

Egli è vero, che quando l'accusato è estremamente sospetto di reità, poichè aggravato di forti indizj, e quando è ridotto al caso di non saper più rispondere alle interrogazioni del Giudice, poichè oppresso dalla forza degli argomenti, che lo stringono, sembra che non si possa gran cosa temere di tormentare un innocente, essendo molto probabile, ch'egli sia reo: ma fintanto che non vi sono contro di lui le prove piene della sua reità è ancor possibile, che egli sia innocente, e in questa sola possibilità non si debbono esporre gli uomini a soffrire un tormento. E' meglio, dice la legge stessa, lasciar impunito il delitto d'un reo, che sacrificare un innocente (2).

Se importa estremamente alla società, che non rimangano impuniti i gravi delitti, che turbano massimamente la pubblica sicurezza; non è però meno importante, che non sia esposto un innocente ad essere trattato come un colpevole (3).

La

Opera: *Tribunal reformatum*, a' quali se ne possono aggiungere de' recentissimi.

(2) L. 5. ff. *De penis*.

(3) Il importe pour l'exemple qu'aucun crime connu ne puisse se vanter de l'impunité: mais on ne peut punir un

La sicurezza pubblica esige bene, che nulla si negligenti di ciò, che può essere giusto, e ragionevole per arrivare a scoprire i delinquenti, e per punirli con una severità proporzionata al delitto, affinchè dalla negligenza del Giudice non abbiano i cattivi a diventar più arditì a danno de' buoni cittadini; ma se accade, che per qualche particolar circostanza un reo gravemente sospetto, dopo praticate dal Giudice le più diligenti ricerche, affine di convincerlo pienamente, venga rilasciato dalle prigioni coll'usato decreto *rebus stantibus*, o sia punito con una pena straordinaria (4), e perciò minore di quella prescritta dalle leggi, al delitto del quale è accusato, la pubblica sicurezza non può con ciò soffrire gran danno, poichè questi casi non sono così frequenti, che i malfattori possano perciò prender occasione di

H 3

spe-

crime caché; on n'est obligé de punir que le coupable démontré tel: la justice n'exige rien de plus des Juges; que dis je? Elle ne lui permet rien davantage, parceque tout ce qui iroit au de la des voyes de l'examen, & des perquisitions legales seroit injuste. *Seigneux* — Essai sur l'usage, l'abus, & les inconveniens de la Torture dans la procedure criminelle, pag. 103. §. Les Juges &c.

(4) Vedasi la nota — *Si quando de objectis criminibus satis plene &c.* nel libro intitolato: *Animadversiones ad Criminale Jurisprudentiam*, pag. 52.

sperarne sempre l'impunità ; essendo bastante ,
 ch'essi vedano de' Giudici capaci , e vigilantissimi ,
 sempre intenti a perseguire con un' accorta ,
 e giusta severità i delinquenti .

Io non nego , che lasciato l'uso de' tormenti potrà forse andar impunito qualche delitto . Ma la Tortura è ella un mezzo sicuro per iscoprire tutt' i colpevoli ? Si può ben dire con certezza , ch'essa sia un tormento , ma non si potrà con egual certezza dimostrare , che un tormento faccia dire la verità .

== Ma senza l'uso della Tortura , come si potrà obbligare un accusato pertinace , il quale non risponda al Giudice , che lo interroghi legittimamente == ? E' questo un' altro obbietto , che fa temere alcuni , che l'abolizione de' tormenti possa produrre de' gravi disordini alla pubblica sicurezza .

Per rimuovere però da essi questo vano timore , basta il metter loro sott' occhio , che si sono sempre trovati , come si trovano de' rei , che col mezzo ancora de' tormenti si sono sostenuti , e si sostengono pertinaci ; e che riconosciutasi colla esperienza inefficace anche la Tortura , fu perciò stabilito , come tuttora si

pratica , che qual contumace si dovesse costituire reo , per poi punirlo , secondo le circostanze del caso (5).

E' adunque inutile il temere , che tolta la Tortura il reo contumace vada esente dal castigo : come è inutile il valersi di un mezzo violento per costringerlo a rispondere , giacchè , anche senza tal mezzo , si può giustamente , diffidato il reo , passare al reato , e dopo le difese alla condanna (6).

Ma qui mi pare di sentire qualche difensore della Tortura a destarmi due obbietti. L' uno è l' incongruenza della difesa accordata al reo contumace. L' altro è l' inefficacia di questo metodo nel caso , che negli atti del Giudice non ci siano bastanti indizj di reità contro del detenuto , onde poterlo costituir reo.

Sono però troppo facili a risolversi entrambi gli obbietti , qualora si rifletta : che la con-

H 4

tu-

(5) Il Sig Seigneux facendosi carico della ostinazione , e disubbidienza dell' accusato nel non parlare , e rispondere al Giudice , conviene , che il detenuto merita un castigo : ma può essere castigato , dice egli , senza i tormenti della corda : come farebbe con un carcere più duro con alimenti più rigorosi ec. , e finalmente col minacciarlo di giudicarlo , e condannarlo come convinto (pag 16).

(6) Vedasi l' Opera del predetto Sig. Seigneux al §. *Dans le cas du silence obstiné &c.* fol. 14. ec.

tumacia dell' accusato vien reputata una tacita confessione ; e che la prigionia d' un uomo deve essere appoggiata a qualche ragionevole indizio di reità . Da ciò se ne possono dedurre le giuste conseguenze .

Nè deve pur far timore il riflettere , che un reo confesso d' un furto commesso con un compagno , non esponendolo alla corda , non vorrà palesare se abbia fatti altri furti , o avuti altri compagni , fuorchè quello del quale è già confesso : imperciocchè , oltrecchè è pienamente contrario a' retti principj di giustizia il voler obbligare col mezzo de' tormenti un uomo a palesar que' delitti , e nominar que' complici , de' quali non v' è alcun indizio negli atti del Giudice , un tal uso si dovrebbe affatto proscrivere sulla sola riflessione , che può benissimo essere nocivo anche agli innocenti (7) .

E' rimarchevole su di questo proposito il
fe-

(7) *Experientia vel millies comprobavit , a reis seu ultra confessis , seu legitime convictis , nominatos fuisse quosdam delicti consortes , quorum sera postea detecta fuit innocentia . Neque hoc mirum videtur , quia semper solamen reorum est socios habuisse malorum . Quin immo non defuere rei , qui eo impetatis procelli sunt , ut illos , quos odio prosequerantur ad opportunam de illis sumendam vindictam , facinoris sui coadjutores nominare non dubitarent . Martini Bernhardi Dissert. de Tortura ex feris Christianorum proscribenda .*

seguente fatto (8) ; allorchè Guglielmo Laud Vescovo di Londra minacciò la Tortura a Felton , che aveva assassinato il Duca di Buckingham , se non manifestava i suoi complici : Milord gli rispose Felton , non so cosa mi faranno dire i tormenti , ma non è impossibile , che io nomini , siccome il primo de' miei complici voi , o alcun altro membro del Consiglio Reale : perciò farete gran senno non mi tormentando inutilmente (9).

Anzi è qui da ritenersi quanto quest'atto ripugni a quel fine , che si cerca . Un ladro non è esposto al tormento , se non nel caso , che confessi il delitto . Dunque ha un interesse di tacere per non essere tormentato . Dunque l'uso de' tormenti è piuttosto un maggiore ostacolo allo scoprimento de' rei , e alla rivelazione de'

com-

(8) Encyclopédie artic. *Question*.

(9) Qui ne fremiroit en pensant qu'un scélerat , un misérable sans religion , & qui a de telles vues peut , même en mourant , laisser des innocens dans ce cruel embarras , les exposer de propos délibéré à des tourmens , qui selon leur sexe , leur âge , leur temperament , le degré de leur sensibilité , ou de leur foiblesse pourroit les forcer à l'aveu d'un crime , qu'ils n'ont pas commis . Il sovraccitato Mr. Seigneux a fol. 82.

Queste stesse riflessioni mi dispensano dal ragionare sopra l'atto della Tortura , alla quale si sogliono esporre gli ag-
gressori già condannati a morte .

complici, anzicchè un mezzo efficace per risapersi altri delitti (10).

Facciasi la presente riflessione: o il reo è confessò, o è negativo. Se è confessò, perchè non s'indurrà a confessare spontaneamente degli altri ciò che ha confessato di se? perchè vorrà preferire l'altrui al proprio bene? Se poi è negativo, è chiaro, ch'è un mezzo inutile anche la Tortura, poichè, secondo le nostre pratiche, non v'è luogo alla medesima.

Ma per meglio comprendere non tanto l'incongruenza, quanto l'ingiustizia di questa pratica, analizziamone l'atto.

= *Tu sei reo d'un furto; (tale certamente è il linguaggio dell'atto stesso) dunque non è possibile che tu abbi commesso un solo delitto. Se la tua povertà, se l'occasione t'ha una volta sedotto a violar le leggi, io non debbo più credere, che tu non sia reo d'altri simili misfatti. Non è possibile, che gli uomini peccino una sola volta. Non posso persuadermi, che*
questo

(10) Non sarebbe forse un mezzo più conducente ad iscoprire i delitti, il moderare la pena a' rei confessi, di quel che sia il tormentarli, per rintracciare se abbiano commessi altri misfatti?

questo sia il primo delitto , nè che dopo tal fallo tu ti sia ravveduto . Voglio che tu mi palesi altri delitti , e poichè sono per me inutili tutte le tue proteste , devo sperimentar co' tormenti la tua sensibilità , onde assicurarmi , mediante lo slogamento delle tue braccia , della verità de' tuoi detti . Invano però ti lusinghi , che palesandomi altri delitti io non ti debba far tormentare , poichè o confessando , o negando tu non puoi sfuggir quel tormento , che già con la tua stessa confessione ti sei acquistato . Che se tu avessi taciuto , io non avrei potuto farti sperimentare il mio rigore . Anzi , se tu ti lascerai indurre dalle mie persuasive , o minacce a confessar altri delitti , sappi che la tua confessione medesima servirà di un nuovo fondamento per replicarti i tormenti , poichè non ti crederò mai , finchè per ben tre volte , quando fia d'uopo , non t'abbia fatto tormentare = . Grida inutilmente il disgraziato , protesta in vano di non esser reo d'altro , che di quanto spontaneamente ha già palesato ; il Giudice mero esecutore de' praticati abusi , sente bensì l'ingiustizia dell'atto , ma è costretto ad essere spettatore delle altrui sventure , ed a rispettar più un

uso

uso consacrato dalla barbarie e dalla ignoranza de' secoli , che la voce della umanità e della ragione .

Or dicano gli uomini ragionevoli , se quest'atto sia giusto ? se un tal metodo di procedere sia consentaneo a' principj d'una buona morale (11)?

Io non parlerò gran cosa della Tortura , che si suol praticare per purgare l' infamia . Il fine stravagante di quest' atto parla da se troppo chiaro , perchè se ne debba sbandire perfino la memoria da' nostri giudizj (12).

Non permettono le Leggi , che un uomo infame sia testimonio legittimo delle altrui reità . Ma , se per il bene del Pubblico , purgata , con sì ridicolo e barbaro mezzo , la macchia dell' infamia , si suol dar qualche fede alla sua deposizione , perchè , anche senza l'uso della corda , non si potrà attendere il suo detto ?

Se la consuetudine de' giudizj ha supplito in

(11) Quanto ho detto per rapporto al delitto , può ancora bastare riguardo a complici .

(12) Leggasi la nota nell' opera suddetta *Animadversiones ad Criminalem Jurisprudentiam &c.* , la quale mette abbastanza in vista il ridicolo e gl' inconvenienti di quest' atto , pag. 57. — Beccaria dei *Delitti* , e delle *Pene* .

in questa parte al difetto morale de' testimonj coll' esigerne un maggior numero , affine di convincere pienamente il delinquente ; perchè non potrà la legge prescrivere , che anche gl' infami possano essere legittimi testimonj ?

Io certamente non vedo per qual ragione il detto dell' infame debba sempre riputarsi contrario alla verità , nè come , qualora si dubiti della sua fede , lo sperimento d' un dolore possa renderci sicuri della fedele sua testimonianza .

La probabilità delle deposizioni de' testimonj dee misurarsi non già dalla maggiore , o minore sensibilità d' un uomo tormentato , ma bensì dal risultato del fatto , di cui si tratta , e dalle relazioni , che può avere il testimonio col fatto medesimo . Dunque l' accortezza del Giudice può benissimo comprendere se il detto d' un testimonio riputato infame , possa o no meritar quella fede che si richiede ne' giudizj criminali , senza valersi d' un mezzo , che non solo ripugna alla ragione , ma che può eziandio servire a rinfrancare la più nera calunnia .

Nelle contrarietà delle deposizioni , nell' incongruenza delle risposte si suol pur usare l' inumano rimedio di tormentare o un testimonio ,

O un

o un reo per accertarsi della verità, o per avere una conveniente risposta.

Dunque, lasciato l'uso de' tormenti, come potrà il Giudice conciliare le artificiose contraddizioni di chi cerca ogni mezzo per eludere le ricerche del delitto? come potrà indurre un reo a rispondere a proposito alle interrogazioni?

Nel primo caso dipende dall' accorta maniera del Giudice il saper cogli argomenti stringere il testimonio, o il reo a render ragione delle contrarie sue deposizioni, e il saper poi combinare sul risultato de' processi la maggiore, o minore probabilità delle diverse deposizioni, onde poterli determinare a quale si debba attere; e nel secondo caso la regola da osservarsi contro de' contumaci basta a dispensarlo dal ricorrere ai tormenti (13).

So che questo metodo farà forse più lungo
e più

(13) E' molto a proposito ciò che dice il sovra citato Mr. Seigneux. = Il semble que les Juges n' aient appellé la Torture à leurs secours que pour suppléer à leur ignorance, à leurs peu de sagacité, & à leur paresse... pour abréger leur peines, ils augmentent impitoyablement celles du malheureux détenu, & substituent à la patience, & à l'attention un moyen violent, incertain, & précipité, que leur application, & leur humanité auroient pu rendre inutile, pag. 60.

e più laborioso di quel che sia l'uso della Tortura : ma so altresì che farà più giusto e più sicuro . Confesso anch' io , che a ciò si richiede molta penetrazione e fortigliezza d'ingegno , onde saper discernere quel lume di verità , che in mezzo a' maliziosi raggiri dell' accusato , e alle diligenti ricerche del Giudice , potrà per avventura apparire : ma dove si tratta della vita , dell' onore e della libertà de' cittadini , tutto dee procedere co' più esatti riguardi ; e l'amministrazione della giustizia non dovrebbe essere affidata che a chi avesse date pubbliche testimonianze non meno di probità , che di sapere .


Ho scorso brevemente que' punti , sopra de' quali va a cadere la questione proposta . Se mal non m'appongo , parmi d'aver abbastanza dimostrato essere inutile il timore di chi crede , che l'abolizione della Tortura possa produrre un notevole disordine alla pubblica sicurezza , non essendovi alcun caso , nel quale sia essa così utile e necessaria , che non vi si possa surrogare un rimedio più equo .

Qualunque cambiamento nell' ordine pubblico , so che da principio può cagionare qualche

che sconcerto ; ma dove da una parte siano chiari i disordini , e dall' altra le nuove leggi siano ben fondate e ragionevoli nella loro massima , non si debbono curare i cattivi effetti , che derivar possano da qualche caso particolare ; tale essendo la natura delle cose umane .

Io mi lusingo , che gli uomini conoscitori del vero , e gli animi ben fatti concorreranno tutti co' sinceri loro voti a disapprovare una pratica quanto crudele , altrettanto inutile , incerta , pericolosa , ed ingiusta , come con me sospireranno il felice momento di vedere una volta sottratta dal pericolo d'esser vittima innocente d'un uso tanto detestabile una parte de' cittadini , i quali spesse volte non avranno contro di loro altro più fondato sospetto di reità , che quello dell' infelice loro stato , e della loro miseria .

IL FINE.





10.190

18. 01. 20

150. 150. 150.

17. 01. 18.

150. 150. 150.

10. 10. 10.

10. 10. 10.

10. 10. 10.

10. 10. 10.

10. 10. 10.

10. 10. 10.

10. 10. 10.

10. 10. 10.

10. 10. 10.

10. 10. 10.

1
FAC
1



UNIVERSITA DI PADOVA
FACOLTA DI GIURISPRUDENZA
Cattedra di Filosofia del Diritto
e di Diritto Comparato

II

©

137

borrivano gli hanno con diligenza raccolti, e tramandati a noi. Ogni nazione narra le proprie ingiustizie, e gli esempj, che rapportansi nelle Opere di *Barbier d'Ancoeur*, di *Beaumont di Loiseau*, di *Mariette*, e d'altri più, sono alla notizia di tutte le nazioni, de' Tribunali che denno dare sentenze, de' Giudici che hanno condannato: non sono contraddetti, nè esser il possono. I nomi di *de la Barre*, di *Calas*, non sono più nomi proprj di particolari individui; ma son divenuti nomi generici d'innocenti puniti: gli Scrittori, i Magistrati d'ogni nazione hanno diritto di citarli in esempio.

E' noto il caso tragico avvenuto in Ginevra, da cui quella città ha preso quindi argomento per abolire perpetuamente la Tortura (22). Un giovine contadino andò una sera in Città per cercare di sua sorella, che ivi serviva. La notte sovraggiunse prima che rinvenir la potesse; e com'egli era straniero in quella città, mal pratico e povero, trovandosi sotto un portico,

abuso, e inconvenienti della Tortura nei processi criminali, di quest'ultimo Scrittore.

(22) Riferisco questo avvenimento, come comunicatomi da persone degne di fede. Ove però non fosse vero, o non fossero ben descritte le circostanze, ciò non deve punto indebolire le conseguenze, che se ne vogliono inferire, e che su mille altri simili certissimi avvenimenti sono fondate.

rico, ivi adagioffi non lungi dalla bottega d'un Mercante per passarvi la notte, e s'addormentò. Un soldato, che altre volte già avea rubbato, andò in quella notte presso quel luogo, e facendo disegno su la mentovata bottega, ruppe quanto era necessario per entrarvi. Avea cominciato già a depredare, ma non era soddisfatto ancora, quando sentì da lungi la Guardia notturna, detta volgarmente *Pattuglia*, venire verso quel luogo. Pensò pertanto a fuggire, per non esser colto sul fatto; ma parendogli altronde cosa troppo ovvia, che dovesse la Guardia avvedersi della fatta rottura, e quindi inseguire il ladro, nel passar egli presso all'infelice addormentato, immaginò di far cadere sopra di lui il sospetto del proprio delitto; e con tal mira mise cautamente nelle di lui tasche de' grimaldelli, e scomparve. Accostasi a quel luogo la Guardia, vede la bottega aperta, trova non lungi l'infelice giovine, che destasi spaventato; poichè in quel luogo a lui sconosciuto tutto spaventarlo dovea, e lo arresta qual reo. Il misfatto recente, il luogo dov'era, i grimaldelli trovatigli in tasca, tutto deponeva contro di lui. La confusione delle sue

